

## EDITORIALE

**Perché riflettere sulla fine della vita?**

Testamento, morte e lutto, sono gli ultimi tabù della nostra epoca. Pur consci della transitorietà della nostra presenza terrena, releghiamo il tema del trapasso al di fuori della moderna società votata all'edonismo e al consumismo in cui ci muoviamo. Il crollo di riferimenti sociali e spirituali largamente condivisi, la dissoluzione della famiglia tradizionale, la mobilità, la pluralità di fedi e convinzioni religiose, i timori individuali di fronte al pensiero degli ultimi istanti, sono elementi che paiono complottare per l'abbandono a se stesse delle persone sul punto di confrontarsi con la morte e il lutto. Un approccio a un tema ancora così "scabroso" era già stato tentato qualche anno fa dal CTCU, impegnato in un'indagine sui costi e i servizi delle imprese funebri altoatesine. Così scrissero nella relazione finale le collaboratrici che se ne occuparono: "Svolgere questa indagine è equivalso a immergersi in un mondo dai labili confini tra pietà umana e affarismo".

Molti faticano a interrogarsi sulla morte e sulla malattia finché sono in salute. Altrettanti, tuttavia, tremano all'idea di trovarsi prima o poi a dipendere da decisioni altrui, oppure di vedersi negata la scelta di morire con dignità. Come fare, allora, a cautelarsi oggi per il domani? Quali disposizioni lasciare affinché il nostro funerale o la nostra eredità trovino esecuzione nel modo a noi gradito?

Interi patrimoni accumulati faticosamente da una generazione cadono d'un tratto nelle mani dei successori come fosse ro mana dal cielo. Non di rado, però, insieme a denaro e proprietà gli eredi subentrano in un mare di problemi, vuoi perché il defunto non ha messo le sue ultime volontà nero su bianco, vuoi perché il testamento non è valido o ancora perché la suddivisione del patrimonio non avviene secondi i reali desideri di chi lo ha lasciato. Qual è dunque il modo corretto di fare testamento? Chi ha diritto all'eredità? Cosa comporta il mancato accordo tra coeredi?

Il team redazionale di questo numero di KONSUMA ha cercato di rispondere a queste domande e fornisce qui delle indicazioni per chi desidera pensare in anticipo al giorno in cui non ci sarà più, come per chi si trova a piangere la dipartita di una persona cara o ad assistere un malato terminale. Come sempre accade, anche in questo caso non ci sentiamo depositari di soluzioni infallibili, ma siamo certi di fornire una serie di spunti e di consigli utili per affrontare adeguatamente le situazioni e le tappe che precedono e seguono la fine di un'esistenza, dalla scelta informata e consapevole su quando e come morire alle norme di diritto successorio, dal rituale funebre al tipo di sepoltura desiderata, non trascurando tutte



quelle formalità burocratiche che dopo un decesso rendono ancora più penoso il separarsi dai propri cari.

Le cronache parlamentari degli ultimi giorni ci hanno insegnato quanto sia difficile affrontare serenamente una discussione organica su ciò che si deve e si può fare al termine della nostra vita: ci è parsa una conferma a posteriori della bontà della nostra scelta, fatta alcuni mesi or sono, di provare a rimettere nel parlabile l'argomento della morte.

Walther Andreus

*direttore del Centro Tutela Consumatori Utenti*



## 1.1 SPUNTI SUL TESTAMENTO BIOLOGICO

### Il diritto di morire con dignità

**Un attimo di distrazione al volante, un embolo cerebrale... tanto basta per trasformare una persona sana in un paziente incapace di intendere e volere. Ma la prospettiva di essere affidati a una medicina ipertecnologica, tesa a rinviare a tutti i costi la morte del paziente in agonia, fa paura a molti. E così si leva sempre più insistente la richiesta di uno strumento preventivo che garantisca il diritto a una morte dignitosa. La parola chiave è "testamento biologico". Tale istituto giuridico non è però ancora valido e riconosciuto dalla legge italiana.**

Testamento biologico, testamento di vita, direttive o dichiarazioni anticipate di trattamento. Queste svariate definizioni indicano l'atto scritto con cui si dispone in merito ai trattamenti sanitari ai quali si intende o meno essere sottoposti in caso di sopravvenuta incapacità a manifestare il proprio volere. Esso permette - almeno dal punto di vista teorico - di dare ai medici informazioni sul tipo e l'intensità degli interventi diagnostici e terapeutici che si accettano o si rifiutano in una situazione d'urgenza e nell'ipotesi di non poter più comunicare personalmente. Alle "direttive anticipate" fa riferimento anche la Convenzione di Oviedo, ove recita: "I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione" (vedi pag. 3). Lo stesso Codice italiano di deontologia medica si attesta su un analogo orientamento. Nel concreto, però, problemi interpretativi e un'enorme responsabilità graverebbe su tutti i soggetti chiamati a decidere se rispettare o meno questi "desideri precedentemente espressi".

Purtroppo in Italia non esiste ancora una legge che riconosca validità al testamento biologico.

#### Scrivere le proprie volontà nero su bianco

Il testamento biologico dovrebbe essere reso sempre per iscritto, poiché le manifestazioni di volontà verbali, riferite al medico da parenti o altre persone vicine al paziente in stato d'incoscienza, si prestano facilmente a interpretazioni soggettive. D'altro canto anche le disposizioni scritte non risolvono sempre il problema. Enunciazioni generiche del tipo "rifiuto qualunque intervento con apparecchiature rianimatorie" sono di scarso aiuto per il medico o i familiari in caso di reale necessità. Non meno controversa è l'applicabilità di disposizioni rese sì per iscritto, ma solo molto tempo prima del sopravvenuto impedimento fisico o psichico dell'interessato.

#### Un lungo processo

Un testamento biologico presuppone un'attenta riflessione sulla propria morte, con le paure e i desideri che l'accompagnano. Perciò andrebbe redatto al termine di un adeguato processo di consapevolezza e informazione, nel quale i familiari dell'interessato, e più ancora il suo medico di fiducia svolgono un ruolo centrale. Quanto più dettagliato è l'inventario delle situazioni in ordine alle quali si intende accettare o rifiutare la "medicina tecnologica", tanto più facile sarà per il medico e i parenti assumere una decisione. Naturalmente, per dare disposizioni così precise occorre che l'interessato sia prima informato su possibilità e limiti della moderna medicina, arrivando così a comprendere esattamente le pratiche diagnostiche e terapeutiche oggetto delle sue scelte preventive, cosa che in genere può avvenire solo con la collaborazione di un medico (vedi "Confrontarsi con il pensiero della morte"). Se poi il testamento biologico, oltre alle specifiche dichiarazioni sui trattamenti sanitari, accenna anche ai valori di riferimento del paziente, il medico può trarne ulteriori indizi per interpretare il desiderio del paziente nella situazione contingente.

#### Una decisione di ampia portata

Chi si appresta a scrivere un testamento biologico deve essere ben consapevole di disporre in merito a situazioni che non conosce per esperienza diretta. Nessuno di noi, infatti, può dire se e come una persona morente avverte la fame o la sete o in che modo un soggetto colpito da demenza senile acuta percepisce la propria condizione. Ciò che da sani ci sembrerebbe insopportabile, può apparire sotto una luce completamente diversa nel caso concreto di una malattia grave. Tutti questi dubbi e interrogativi andrebbero discussi approfonditamente con un medico o un'altra persona di fiducia.

#### La persona di fiducia

Indicare un "fiduciario" nel testamento biologico significa poter contare su qualcuno che, in caso di necessità, rappresenti fedelmente i nostri desideri e interessi. La figura del fiduciario, come del resto anche il testamento biologico, non è ancora riconosciuta dalla legislazione italiana. Tuttavia trova spazio in un disegno di legge attualmente in discussione, ove rimane peraltro da chiarire il suo rapporto giuridico rispetto ai familiari del paziente e al tutore nominato dal giudice tutelare.

## 1.2 LA SITUAZIONE GIURIDICA IN ITALIA

### L'incertezza del diritto vigente

**Sono molti i parlamenti europei che attualmente stanno cercando di dare una cornice legislativa al testamento biologico. Il dibattito, che ne sta emergendo, è complesso e controverso, giacché il tema oltre a scuotere emotivamente va a toccare tabù di cui si parla poco in privato, figuriamoci pubblicamente. Il fatto che il tema abbia inoltre dei risvolti religiosi complica ancor di più la situazione. Eppure bisogna che il diritto si adegui tutelando l'interesse di chi è coinvolto.**

Secondo il professor Carlo Casonato\* "il diritto vigente italiano in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento presenta un quadro fortemente incerto e lacunoso. Vi sono alcuni elementi che possono essere oggetto di interpretazione, ma mancano indici e riferimenti chiari e precisi sulla possibilità da parte di un soggetto di dare istruzioni o direttive che valgano per quando non sarà più in grado di esprimere una propria scelta sul trattamento medico. Se la dimensione deontologica e la disciplina etica mostrano la necessità di "prendere in considerazione" tali dichiarazioni anticipate, a livello (strettamente) giuridico dobbiamo ancora restare in attesa della possibile, futura approvazione di un disegno di legge in materia".

In sostanza la normativa italiana si riferisce ancora alla "Convenzione di Oviedo", la carta in materia di diritti umani e biomedicina varata nel 1997 dal Consiglio d'Europa. Dopo la ratifica di questo accordo, la macchina legislativa italiana ha subito una battuta d'arresto. Dal 2005 è di nuovo all'esame un disegno di legge che affronta anche il tema del testamento biologico, definendolo come "l'atto scritto con il quale taluno dispone in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e all'assistenza religiosa" (articolo 1, lettera a). Si tratta quindi di dichiarazioni scritte che possono riguardare tutta la fase del fine-vita, sia prima che dopo la morte, come, per esempio, il desiderio di donare i propri organi. La stessa dichiarazione contiene la nomina di un fiduciario cui sono affidate le decisioni prese dal soggetto (articolo 12).

L'attuale dibattito scientifico, inoltre, è teso a chiarire se l'alimentazione e l'idratazione artificiali siano da intendersi alla stregua di trattamenti sanitari. Ancora incerti risultano altresì il profilo e le competenze del fiduciario, mentre un'ulteriore questione in sospeso riguarda il "migliore interesse del paziente". A questo proposito scrive ancora Casonato: "Il quadro attuale italiano non pare riconoscere appieno la volontà, anche espressa, del soggetto. Essa viene talvolta superata da un ipotetico ed oggettivo (in quanto non soggettivo) interesse al mantenimento della vita biologica. Precisare come il mi-



gior interesse di un paziente vada ricostruito non su una impersonale ed assoluta presunzione di favore per la mera sopravvivenza biologica, ma sulla base dei valori e delle convinzioni concretamente proprie del soggetto ci pare quindi la conferma legislativa di un principio del tutto condivisibile, anche se non sempre facile da attuare".

Il confronto su una legge che riconosca la centralità del diritto all'autodeterminazione degli individui (così come sancito dalla Costituzione italiana) e al tempo stesso si conformi a principi giuridici, etici, morali e, non da ultimo, deontologici, è apertissimo. Finché non sarà approvato un testo normativo, l'estrema incertezza giuridica con cui oggi devono fare i conti pazienti e sanitari, è destinata a perdurare (vedi anche l'intervista al dottor Oswald Mayr).

\*Professore associato di diritto costituzionale comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento; responsabile scientifico del progetto "Biodiritto", Dipartimento di Scienze Giuridiche di Trento.

## 1.3/A CONFRONTARSI CON IL PENSIERO DELLA MORTE

**Morire dignitosamente, si può?**

**Da quando la medicina permette di protrarre artificialmente la vita delle persone, rinviandone la fine anche per anni o decenni, i centri di lungodegenza sono sempre più affollati da pazienti incapaci di comunicare la loro scelta di continuare a vivere o, viceversa, di porre fine alle loro sofferenze. Da più parti si ri-**

**vendica il diritto a una decisione partecipata, o meglio a una scelta preventiva in merito alle cure cui essere sottoposti. La legge italiana è tutt'altro che chiara: come deve comportarsi il medico di fronte alla disposizione scritta di un paziente che vuol essere lasciato morire in pace? È possibile e lecito rispettarla? Ne abbiamo parlato con il dottor Oswald Mayr, primario di terapia intensiva all'Ospedale di Bolzano e presidente del Comitato etico provinciale.**

**konsuma: Molti temono che una malattia lunga e dolorosa possa consegnarli nelle mani di una medicina ipertecnologica, tesa a rinviare a tutti i costi la fine delle loro sofferenze. Secondo lei, dove si pone il confine tra "dovere di cura" e "diritto a una morte dignitosa"?**

**Mayr:** A parte le possibilità della medicina tecnologica, il principale obiettivo dell'azione medica a fronte di patologie con prognosi infausta, dovrebbe essere quello di garantire una morte indolore. Possiamo anche discutere sulla durata della fase finale di vita, ma non sul fatto che deve essere priva di sofferenza.

Nel campo della terapia intensiva esistono precise regole di condotta: non vi è motivo clinico, né etico o deontologico che giustifichi il prolungamento a tutti i costi della fine vita per mezzo di apparecchiature artificiali. Anzi, mai come nella medicina rianimatoria i criteri per la prosecuzione di una terapia in corso vengono ridefiniti in continuazione, e ciò sia per i costi elevati che essa comporta, sia perché gravita nell'orbita dell'esperienza estrema del trapasso. Intervenire ha senso solo laddove sia realisticamente e razionalmente possibile garantire l'autonomia e la dignità del paziente, ossia permettergli di esprimere la sua individualità, ancorché al prezzo di pesanti limitazioni. In assenza di tali presupposti, la terapia intensiva rischia di trasformarsi in un incubo non solo per i pazienti e i loro cari, ma anche per i medici e gli infermieri.

"Morire con dignità" è ancora un concetto privo di ricadu-

ta pratica. Anche se spesso è utilizzato in contrapposizione a "medicina tecnologica", di fatto costituisce per molti versi un'espressione vuota. Se non trova attuazione, è anche perché solo in casi eccezionali l'interessato si è precedentemente espresso su cosa intenda per morte dignitosa. In genere il momento del trapasso rimane affidato a scelte altrui, in un'altalena oscillante tra obblighi sanitari e desideri dei familiari.

**konsuma: Una dichiarazione scritta che rispecchi in modo inequivocabile la volontà del paziente, può essere utile al medico? In altre parole, quale valore giuridico possiede oggi in Italia un testamento biologico?**

**Mayr:** Senza dubbio è un documento utile per il medico curante. Anzitutto perché attesta, indipendentemente dal suo contenuto, l'autonomia e l'esercizio consapevole del diritto all'autodeterminazione del paziente, consolidando la componente collaborativa tra assistente e assistito nella scelta delle cure praticabili. In secondo luogo perché le sue disposizioni forniscono al medico un riferimento per decidere il tipo e l'intensità dell'intervento terapeutico da praticare.

Come si vede, un testamento biologico non ha rilevanza solo sul piano giuridico, anche se questo rimane un aspetto fondamentale. Molti ostacoli e remore alla sua legalizzazione sono stati nel frattempo rimossi, specie a livello europeo. Credo che in un futuro prossimo sarà recepito anche dalla legislazione italiana.

**konsuma: Nelle sue decisioni di medico, che ruolo hanno i familiari del paziente? Le sembra opportuno nominare in anticipo un "fiduciario"?**

**Mayr:** I familiari hanno un ruolo determinante nell'interpretazione autentica delle disposizioni di trattamento, specie quando emergono dubbi e interrogativi ai quali il documento redatto dal paziente non fornisce risposta. Da questo punto di vista appare senz'altro utile nominare una persona di fiducia, mettendola a conoscenza delle proprie idee e dei propri desideri preventivi.

**konsuma: Una legge sul testamento biologico verrà approvata prima o poi anche in Italia. A suo avviso, quali aspetti non dovrebbero essere assolutamente trascurati?**

**Mayr:** È importante che l'atto sia compilato in continuità con la vita vissuta fino a quel momento, indicando tanto gli elementi individuali che rendono un'esistenza soddisfacente, quanto le proprie convinzioni religiose e i valori morali. Altrettanto fondamentale è la possibilità di documentare eventuali cambiamenti d'opinione, specie qualora subentrino nuove remore o convinzioni.

Non investirei invece troppe energie per tracciare un quadro meticoloso delle possibili situazioni patologiche. La realtà è così ricca di sfaccettature, che alla fin fine la situazione contingente non è mai esattamente quella prefigurata nel testamento biologico.



## 1.3/B CONFRONTARSI CON IL PENSIERO DELLA MORTE

## Vivere fino all'ultimo giorno



Esprimere preventivamente il proprio assenso o dissenso a misure di sostegno vitale in caso di malattia grave o terminale, significa evitare che altri assumano decisioni in nome e per conto nostro quando non saremo più in grado di provvedervi autonomamente. Così i legislatori di mezza Europa stanno cercando

di porre le basi per attribuire valenza giuridica alle "direttive anticipate di trattamento". Jürgen Bickhardt, specialista in medicina interna, cardiologia e terapia intensiva, è membro del gruppo di lavoro "Prevenzione", istituito presso il ministero bavarese di Giustizia, e fa parte del direttivo del Bayerischer Hospizverband. Egli sostiene la necessità di una consulenza qualificata nella redazione dei testamenti biologici. E ritiene essenziale che, oltre alle specifiche disposizioni di cura, l'interessato descriva anche i suoi valori di riferimento.

**konsuma:** Scrivere un testamento biologico è molto difficile per un profano, specie quando si tratta di definire le condizioni diagnostiche in ordine alle quali non si desidera più essere mantenuti in vita. Qual'è la sua esperienza in proposito?

**Bickhardt:** Anzitutto è importante che i quadri clinici più comuni siano descritti secondo formule chiare e predefinite, in modo da eliminare qualunque dubbio sul loro significato ed evitare interpretazioni arbitrarie che ledano la volontà dell'estensore. Inoltre abbiamo constatato che spesso un consulto medico non è solo necessario, ma anche richiesto da molti. Sulla scorta di questa esperienza il Bayerischer Hospizverband ha avviato dei corsi per la formazione di consulenti, i quali assistono poi gli interessati - normalmente nell'ambito dei gruppi di hospice locali - nella stesura di testamenti biologici. Per i malati terminali, invece, questi consulenti non bastano, ma occorre l'assistenza degli operatori di cure palliative (infermieri, medici, pedagoghi). Infine sarebbe auspicabile una consulenza da parte del medico di fiducia, che però dovrebbe essere anche retribuito adeguatamente per tale servizio.

**konsuma:** Lei sostiene che un testamento biologico debba riportare non solo le cure desiderate, ma anche i valori di riferimento dell'interessato. Perché questo è così importante in una situazione d'urgenza?



**Bickhardt:** Le volontà espresse nel testamento biologico sul se e il come essere medicalmente assistiti in caso di malattia grave o terminale, derivano perlopiù dalla visione del mondo del singolo, da principi, convinzioni religiose, speranze e paure soggettive. Conoscere queste idee può essere molto utile ai sanitari - così come al fiduciario o alla persona che presta assistenza - per agire nel pieno rispetto dei desideri manifestati dal testatore. È superfluo ricordare quanto ciò sia importante in caso di problemi interpretativi o quando la situazione contingente non corrisponda in modo preciso a quella ipotizzata nel testamento biologico. Un inventario dei valori individuali, inoltre, conferisce autorevolezza al documento e sottolinea il fatto che scaturisce da una libera scelta - due elementi imprescindibili per i giudici in caso di controversie.

**konsuma: Quella dei valori individuali è un'altra questione spinosa: quanti di noi sono davvero in grado di descriverli con la meticolosità richiesta dalle circostanze?**

**Bickhardt:** Sono proprio queste difficoltà a evidenziare l'utilità di un consulto qualificato. Nel modello di consulenza che abbiamo elaborato, gli interessati svolgono vari colloqui di circa mezz'ora, a intervalli di alcune settimane l'uno dall'altro. In questo modo hanno tutto il tempo di ripensare con cura a tutto ciò che viene detto.

**konsuma: Possiamo dunque affermare che un testamento biologico dovrebbe essere preceduto da un processo di riflessione che va ben oltre le direttive di trattamento in senso stretto?**

**Bickhardt:** Sì, naturalmente. L'intenzione di lasciare delle disposizioni su come essere curati, spinge inevitabilmente a confrontarsi con il pensiero della propria morte. La morte è parte integrante della vita, ne costituisce una componente ineluttabile. E uno degli intenti dell'attività di hospice, è proprio far sì che le persone riflettano su questa tematica, anche se il nostro obiettivo principale rimane quello, per così dire, di rendere vivibile l'agonia, di garantire la qualità della vita fino all'ultimo giorno.

**konsuma: Qual è il momento giusto per scrivere un testamento biologico?**

**Bickhardt:** Non è mai troppo presto per farlo. L'età delle persone che si rivolgono al mio centro va dai 35 agli 80 anni. Molte di loro hanno visto sulla pelle di parenti o amici cosa significhi non fare delle scelte a tempo debito ed essere affidati a decisioni altrui, magari venendo sottoposti a trattamenti indesiderati e senza la possibilità di opporvisi. Altri arrivano da noi per motivi religiosi o semplicemente per essere aiutati ad avviare un'adeguata riflessione sulla propria morte.

### Il servizio di hospice

Le strutture di hospice offrono accoglienza e assistenza a pazienti terminali, compresa la consulenza nella redazione di testamenti biologici. In Alto Adige è attivo il Servizio Hospice della Caritas, che si occupa di persone gravemente malate o morenti e delle loro esigenze di accudimento, lenimento del dolore e autodeterminazione. Le sue attività includono, tra l'altro, l'accompagnamento alla morte e il sostegno ai familiari nell'elaborazione del lutto. Il servizio è a disposizione di tutti i cittadini, indipendentemente dal loro credo religioso o orientamento confessionale.

### Caritas - Servizio Hospice

Via Museo, 50  
I-39100 Bolzano  
Tel: +39 0471 300 061  
Fax: +39 0471 327 067  
Mail: hospiz@caritas.bz.it

### Caritas - Filiale di Brunico

Via Paul von Sternbach, 6  
I-39031 Brunico  
Tel: +39 0474 413 978  
Mail: cbo@caritas.bz.it

### Caritas - Filiale di Merano

Via delle Corse, 52  
I-39032 Merano  
Tel: +39 0473 270 920  
Mail: cbw@caritas.bz.it

## 1.4 IL DOCUMENTO

# Come si scrive un testamento biologico?

**Anche se il testamento biologico in Italia non è ancora regolato dalla legge e risulta privo di effetti per il medico, si consiglia di compilarlo ugualmente. Ecco come dare disposizioni preventive in merito alle cure accettate o rifiutate in caso di malattia con esito infausto.**

Per essere esaustivo e attuabile, il testamento biologico presuppone anzitutto una riflessione sulla propria morte, con le ansie e i desideri che l'accompagnano. In secondo luogo è bene parlare approfonditamente dei propri intenti con il medico di fiducia. La redazione di un simile atto, dunque, richiede tempo e disponibilità a un confronto sincero e obiettivo con i propri sentimenti più intimi (vedi anche "Confrontarsi con il pensiero della morte"). Per questo è meglio evitare il ricorso a modelli prestampati, generalmente inadatti a rappresentare fedelmente le nostre personalissime esigenze.

Il documento può essere compilato a mano o con il pc. L'importante è conservare l'originale in modo che all'occorrenza sia facilmente reperibile, provvedendo a consegnarne copia a familiari o a persone di fiducia e, eventualmente, al proprio medico curante. In ogni caso queste persone dovrebbero essere quantomeno messe al corrente dell'esistenza del testamento. Inoltre sarebbe opportuno farne menzione anche in una nota da portare sempre con sé (insieme ai documenti personali). Il testamento biologico dovrebbe essere riconfermato ogni due anni (apponendo la nuova data e la propria firma). Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti la propria visione della vita e della morte possono essere d'aiuto a medici e familiari per prendere la decisione migliore in caso di incertezze.

### Ma quali sono i dati essenziali da inserire nel testamento biologico?

- Nome, data di nascita e indirizzo del testatore.
- Dichiarazione che il testamento è stato redatto di propria spontanea volontà e dopo un adeguato consulto con un medico (nome).
- Indicazione del quadro clinico in ordine al quale si desidera far valere il testamento (fase terminale di una malattia incurabile e irreversibile, coma vigile, agonia).
- Indicazione degli interventi che devono/non devono essere intrapresi (respirazione assistita, alimentazione e idratazione artificiali, amputazione, trapianto ecc.).
- Valori di riferimento personali.
- Conferma periodica con nuova data e firma.
- Nome, indirizzo, numero di telefono e consenso scritto della persona di fiducia.



#### Eutanasia attiva

La sospensione delle misure di sostentamento vitale, o eutanasia passiva, non va confusa con l'omicidio su richiesta, o eutanasia attiva, quale è per esempio la somministrazione di un'iniezione letale. In Italia l'eutanasia attiva è attualmente una pratica illegale. Il medico non può quindi esaudire la volontà del paziente che, durante un consulto o tramite un atto scritto, ne avesse fatto espressamente richiesta.

**Testamento biologico ovvero direttive o dichiarazioni anticipate di trattamento** (esempio)

lo sottoscritto/a

(nome, data di nascita, indirizzo)

**in caso di incapacità di esprimere le mie volontà a causa di una malattia, una lesione o uno stato di incoscienza permanente, dispongo quanto segue:**

1. Fintantoché sussista una prospettiva realistica di vita dignitosa, chiedo che mi sia prestata assistenza medica e infermieristica con ricorso a tutti i ragionevoli mezzi e possibilità a disposizione.
2. Al contrario rifiuto qualunque provvedimento di sostegno vitale qualora venga medicalmente accertato che non esistono ragionevoli prospettive di guarigione, anzi è presumibile che mi attenda una vita di sofferenze conseguenti alla perdita di funzioni vitali;  
mi trovo in un processo irreversibile di fine vita, tale per cui qualunque terapia di sostegno non farebbe che protrarre il momento della morte senza apportare miglioramenti del mio stato di salute;  
a seguito di lesioni gravi e permanenti al cervello non ho possibilità di riacquistare la capacità di intendere e volere o di continuare a condurre una normale vita di relazione.
3. Desidero ricevere la dose di medicinali necessaria ad alleviare il dolore, anche se ciò dovesse anticipare la fine della mia vita.
4. In caso di interruzione di un trattamento sanitario per uno dei motivi sopra citati, desidero che siano comunque attuate adeguate misure mediche e terapeutiche atte a fugare dolori, difficoltà respiratorie, attacchi incontrollabili di vomito, senso di soffocamento e altri stati d'ansia.
5. Disposizioni particolari:

6. Desidero assistenza personale (sì / no).
7. Desidero assistenza religiosa (sì / no).
8. Dispongo che di tale documento venga informato il mio medico di fiducia, dottor \_\_\_\_\_, recapito \_\_\_\_\_.
9. In ogni caso spetta al giudizio di un medico stabilire se una malattia incurabile provoca dolori insopportabili, se una lesione cerebrale è grave e permanente o se la morte è per me imminente.
10. Autorizzo/Non autorizzo l'espianto dei miei organi dopo la mia morte.
12. Nego espressamente il mio consenso a qualunque intervento in contrasto con le presenti disposizioni.

(Luogo, data, firma)

13. (Dichiarazione riservata a una persona di fiducia, preferibilmente il medico di famiglia). Le presenti disposizioni sono state sottoscritte in mia presenza dal/la signor/a \_\_\_\_\_ dopo un esauriente colloquio sui singoli punti in questione. È quindi mia convinzione che esse rispecchino pienamente la volontà del/la suddetto/a firmatario/a.

(Luogo, data, firma)

14. (Dichiarazione da rinnovare all'incirca ogni due anni). Le disposizioni sopra riportate rispecchiano a tutt'oggi la mia volontà. Per questo motivo rinnovo la mia firma.

(Luogo, data, firma)

**Riassumendo**

La redazione di un testamento biologico presuppone una riflessione approfondita sia su aspetti prettamente medici, sia sui propri valori personali. Il processo decisionale dovrebbe essere supportato da diversi colloqui con il medico di fiducia e con altre persone a noi vicine (vedi intervista a pag. 5). La validità del testamento biologico andrebbe riconfermata all'incirca ogni paio d'anni apponendo nuovamente la propria firma sul documento.



## 2.1 LA LEGGE SULLA DONAZIONE DI ORGANI

### Chi tace acconsente

In Italia si considera automaticamente donatore chiunque non abbia dichiarato esplicitamente il suo dissenso alla donazione. Questa, almeno, è la previsione di legge in materia. In realtà, mancando ancora i decreti attuativi, ci si affida per ora a una disciplina transitoria di consenso esplicito. Ciò nonostante, o forse proprio per questo, è opportuno affrontare la questione in anticipo ed esprimere la propria volontà per il caso di un possibile espianto.

Con la legge 1 aprile 1999, n. 91, recante "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti", lo Stato italiano si è allineato ai Paesi che in questa materia applicano il principio del "silenzio-assenso" (vedi tabella sottostante). Silenzio-assenso perché si parte dal presupposto che il dissenso costituisca l'eccezione o, viceversa, perché coloro che non vogliono essere considerati donatori devono dichiararlo espressamente. La mancata manifestazione di volontà equivale dunque implicitamente all'assenso. Ma dopo un pubblico dibattito, a tratti anche molto acceso, intorno a questo testo normativo il Governo non ha più emanato le previste norme d'attuazione, sicché a tutt'oggi si applica un regime transitorio. In pratica ci si regola nel modo seguente:

1. Se il soggetto si è espresso in vita a favore della donazione di organi, il prelievo è consentito e i familiari non possono opporsi.
2. Se il soggetto si è espresso in vita contro la donazione di organi, il prelievo non è consentito.
3. Se il soggetto non ha rilasciato alcuna dichiarazione di volontà, il prelievo di organi è consentito a condizione che i familiari non vi si oppongano.

#### In questa fase transitoria è possibile esprimere la propria volontà in due modi:

- attraverso la registrazione della propria volontà (positiva o negativa) presso il sistema informativo del Centro Nazionale Trapianti (CNT);
- attraverso una dichiarazione scritta (tesserino del donatore) da portare sempre con sé insieme ai documenti personali.

**Per registrare la propria volontà nel sistema informativo nazionale** si può utilizzare l'apposito modulo disponibile presso l'ASL di appartenenza. Oppure consegnare una dichiarazione autografa al medico di famiglia, che provvede a inoltrarla al registro informatico nazionale. Quest'ultimo invierà all'interessato una richiesta di conferma e il relativo tesserino.

Per i minori di età la decisione in ordine alla donazione spetta ai genitori, che devono essere entrambi d'accordo.



Il consenso o il dissenso alla donazione possono essere revocati o modificati in qualunque momento.

Nel caso di morte accertata e in mancanza di dichiarazione di volontà, la facoltà decisionale passa ai familiari del defunto. In linea generale vale anche qui il principio del tacito consenso sancito dalla legge, ferma restando la possibilità per i familiari di opporsi. Una manifestazione di volontà favorevole alla donazione è considerata valida fino a quando non venga presentata una successiva dichiarazione contraria. Se il potenziale donatore è un minore, il prelievo di organi è consentito solo se vi è l'accordo di entrambi i genitori.

Chi non possiede il tesserino blu del registro informatico nazionale può esprimere la propria volontà anche con un semplice atto scritto (anche di proprio pugno). Di seguito (paragrafo 2.4) pubblichiamo un facsimile del tesserino ufficiale, invitandovi a compilarlo, ritagiarlo e allegarlo al documento d'identità che portate abitualmente con voi.



## 2.2 IL PRELIEVO DI ORGANI E DI TESSUTI

### Cadaveri preziosi

L'espianto di organi è effettuabile in soggetti le cui funzioni cerebrali siano già cessate, ma il cui sistema cardiocircolatorio è ancora mantenuto attivo in modo artificiale. Tuttavia, il primo evento a verificarsi nella mag-

**gior parte dei decessi è l'arresto cardiaco, e ciò riduce notevolmente il numero dei potenziali donatori.**

Condizione determinante per il prelievo di organi da cadavere è l'accertamento della morte cerebrale. Per morte cerebrale, o più correttamente morte encefalica totale, si intende la perdita completa e irreversibile delle funzioni del cervello, del cervelletto e del tronco encefalico. In tale condizione cessa, tra l'altro, la respirazione spontanea. La conseguente mancanza di ossigeno determina entro breve anche l'arresto cardiaco, a meno che non si attui la respirazione artificiale. Questo intervento rianimatorio non ripristina le funzioni cerebrali compromesse, tuttavia permette di ritardare l'insorgere del blocco cardiocircolatorio e il conseguente deterioramento degli organi.

Dunque la possibilità di prelevare organi idonei al trapianto da un soggetto deceduto esiste da quando esistono le tecniche di rianimazione artificiali.

**Naturalmente è essenziale che gli organi destinati al trapianto siano sani e funzionanti:**

in caso di consenso alla donazione, la loro funzionalità viene accertata attraverso una serie di indagini effettuate subito prima del prelievo. Nessun controllo medico è invece necessario per l'aspirante donatore mentre è ancora in vita, anche se dal suo tesserino di donatore dovrebbero risultare i suoi precedenti fisiologici e patologici (p.es. tubercolosi, tumore).

Da una persona deceduta si possono prelevare i seguenti organi e tessuti: cuore, fegato, polmoni, reni, ossicini dell'orecchio, pancreas, intestino, cornee, valvole cardiache, pelle, segmenti di vasi, ossa, cartilagini e tendini (tessuti).

In Italia il prelievo di organi può avvenire solo dopo che un collegio, formato da tre medici, indipendenti dall'équipe competente per il prelievo e il trapianto, abbia accertato il perdurare della morte cerebrale per un determinato periodo di tempo (minimo 6 ore per gli adulti).

Generalmente il prelievo può essere effettuato dai primi anni di vita fino ai 65 anni, salvo circostanze particolari.

Quando un paziente presenta uno stato di salute tale per cui si rende necessario un trapianto, la sua cartella clinica e i dati relativi alle prove di compatibilità vengono inviati al Centro Nazionale Trapianti oppure a uno dei centri regionali o interregionali di coordinamento. Gli organi prelevati vengono trapiantati sui pazienti selezionati tra tutti quelli iscritti nelle liste d'attesa. La selezione avviene mediante un confronto tra i dati del ricevente e quelli del donatore, fondato su criteri oggettivi e trasparenti tesi a favorire la riuscita ottimale del trapianto.

## 2.3 MORTE CEREBRALE: UNA NOZIONE CONTROVERSA

# Quando finisce davvero la vita?

**Il dibattito etico intorno alla medicina dei trapianti muove da un interrogativo cruciale: la morte cerebrale coincide davvero con la morte di fatto, oppure è soltanto lo stadio finale di un processo irreversibile? Mentre la comunità medica internazionale sembra aver trovato una definizione unitaria, filosofi e bioeticisti nutrono ancora molti dubbi.**

Chi rifiuta il concetto di morte cerebrale come termine per indicare la fine della vita, parte dal presupposto che le facoltà sensoriali di un individuo non si estinguono con la cessazione delle funzioni cerebrali, ma che l'organismo umano dispone di sottostrutture in grado di rispondere, seppure in maniera differente, agli stimoli del dolore e del contatto. A sostegno di tale teoria si ricordano le numerose gravidanze portate a termine da donne in morte cerebrale oppure la necessità di legare al tavolo operatorio o imbottire di sedativi, al fine di immobilizzarle, persone dichiarate "cerebralmente morte". Altre perplessità riguardano l'incisione chirurgica per il prelievo degli organi, che determina spesso nel donatore un aumento della pressione sanguigna, della frequenza cardiaca e dell'adrenalina - le stesse reazioni interpretate come sintomo di stress o di dolore quando si opera sui vivi.

Non a caso molti anestesisti aggiungono precauzionalmente analgesici e narcotici ai loro cocktail. Dopotutto, nessuno sa con certezza cosa percepisca una persona dichiarata clinicamente morta.

Lo stato di morte encefalica - sostengono i critici - rientra ancora nel processo di fine vita: in assenza di un evento traumatico, la morte non è mai istantanea, ma sopraggiunge dopo un percorso naturale più o meno lungo. Alterando questo processo si lederebbe dunque la dignità del moribondo. Osserva la madre di un espantato: "Vi sono cose anche peggiori della morte. Per esempio il modo in cui trattiamo i moribondi, i nostri simili. È certamente più grave della morte stessa, perché si antepone l'utilitarismo al rispetto per l'individuo".

Tra la vita e la morte esiste una zona d'ombra che sfugge alla nostra conoscenza. E proprio in questa zona, così delicata, opera la trapiantologia, da un lato rinviando il momento del decesso con mezzi artificiali (ventilatori polmonari) e dall'altro inducendolo, in maniera repentina all'atto del prelievo degli organi destinati al trapianto. Nessun medico, per quanto esperto, è in grado di dire cosa provi il paziente nella fase preliminare all'espianto, cioè "quando viene sottoposto alle tecniche rianimatorie più intensive allo scopo di creare le condizioni ottimali per il trapianto", osserva Frank Meyer, medi-

co di medicina generale a Norimberga. "Cosa avverte il soggetto quando la morte sopraggiunge improvvisa, quando il liquido freddo di perfusione si sostituisce al suo sangue ancora caldo, poco prima e durante il prelievo degli organi?". Secondo Meyer, il primo e unico dovere di ogni medico nei confronti del morente resta quello di "aiutarlo, accompagnarlo e alleviarne le sofferenze".

Sullo stesso concetto insisteva anche il filosofo e bioeticista tedesco Hans Jonas (1903-1993). Finché non ci è dato di conoscere l'esatto confine tra vita e morte, finché rimaniamo "in questa zona di assoluta incertezza", siamo tenuti a propendere, nel caso di morte cerebrale, per la vita presunta. "Il paziente - sosteneva Jonas - deve essere assolutamente sicuro che il medico non diventi il suo boia, che nessuna definizione lo autorizzi mai a diventarlo". In definitiva chi si oppone al concetto di morte cerebrale come morte reale ritiene che, ogni qualvolta in un ospedale si decide un prelievo di organi, si corra il rischio di considerare il moribondo solo come un potenziale donatore. Un rischio sottolineato, fra gli altri, dall'ordine degli infermieri tedeschi: "Troppo spesso la dignità e il rispetto della persona prossima alla morte sono subordinati a logiche di ordine medico ed economico".

### Traffico internazionale di organi umani

#### Quando l'offerta crea la domanda

A parte il dibattito su morte cerebrale e morte dignitosa, la chirurgia dei trapianti è suo malgrado all'origine di un altro problema: il traffico clandestino di organi umani. Questo commercio criminale, che si muove al di fuori di tutte le pur rigide leggi in materia, ha potuto svilupparsi grazie all'incapacità del mercato legale di soddisfare la grande richiesta di organi, divenendo così un giro d'affari miliardario, controllato dai trafficanti internazionali di droga e di esseri umani. E così la cronaca riporta sovente notizie di persone rapite o scomparse per essere utilizzate come banche di organi vivi; di abitanti dei Paesi poveri che in vita si sono venduti un rene per pochi spiccioli, morendo a seguito dell'espianto; di condannati a morte ai quali vengono prelevati gli organi dopo l'esecuzione; di migliaia e migliaia di organi umani di provenienza incerta. Questo aberrante fenomeno tocca oggi il suo culmine su internet, dove il commercio abusivo di organi viaggia attraverso canali che sfuggono totalmente al controllo della legge, compresi grandi portali come E-bay. Intanto le liste d'attesa per un trapianto nei Paesi industrializzati continuano ad allungarsi, e spesso chi sta lottando contro la morte, non si preoccupa se comprarsi un organo aggirando le leggi europee sia eticamente scorretto, ma solo se sia fattibile. Purtroppo - almeno per chi può pagare - lo è.



## 2.4 LEGISLAZIONI EUROPEE A CONFRONTO

### La donazione di organi all'estero

**Nei Paesi europei vigono leggi differenti in materia di donazione di organi. Tale circostanza dovrebbe indurre chi viaggia all'estero a mettere per iscritto la propria volontà al riguardo. Per evitare, nella malaugurata ipotesi di un evento infausto, di essere dichiarati automaticamente donatori.**

Riguardo alla donazione di organi, in caso di decesso all'estero si applicano le norme vigenti nel Paese di soggiorno. In Italia, Austria, Lussemburgo, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna e Ungheria ci si basa sul principio del silenzio-assenso. Si parte cioè dal presupposto che ogni persona sia un potenziale donatore, salvo diversa dichiarazione di volontà espressa per iscritto, e senza che i parenti del defunto abbiano la facoltà di opporsi. Altri Paesi come il Belgio, la Finlandia e la Norvegia si sono dotati di ordinamenti particolari, ma sempre basati sul silenzio-assenso. Anche la normativa francese e svedese considera automaticamente donatori tutti i cittadini, sebbene qui sussista l'obbligo di informare i parenti, che comunque non hanno diritto di opposizione.

Danimarca, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Olanda e Svizzera hanno introdotto invece il principio del consenso allargato: la volontà di donare i propri organi deve essere espressa in vita, registrandola su un'apposita tessera o una carta sanitaria; in mancanza di tale dichiarazione, la decisione può essere presa dai parenti. In considerazione della diversa normativa relativa alla donazione di organi a livello europeo, per evitare malintesi, sarebbe opportuno, quando ci si reca in un paese straniero, avere sempre con sé un documento attestante il proprio consenso o dissenso alla donazione. Inoltre, poiché il documento in lingua italiana può non essere compreso all'estero, sarebbe opportuno munirsi di una copia tradotta nella lingua del paese di destinazione. Sul sito:

**[http://www.organspende-kampagne.de/info/rechtlich/europa\\_regelungen\\_organspende/](http://www.organspende-kampagne.de/info/rechtlich/europa_regelungen_organspende/)**

è disponibile un fac-simile di tessera del donatore tradotta in nove lingue diverse.

## Legislazioni europee in materia di prelievo e trapianto di organi

Fonte: Ministero tedesco per la Salute e la Sicurezza sociale

Paese	Legislazione
Belgio	Principio del silenzio-assenso con diritto di opposizione da parte dei parenti
Danimarca	Principio del consenso allargato
Germania	Principio del consenso allargato
Finlandia	Principio del silenzio-assenso con diritto di opposizione da parte dei parenti
Francia	Obbligo di informativa
Grecia	Principio del consenso allargato
Gran Bretagna/Irlanda	Principio del consenso allargato
Italia	Principio del silenzio-assenso
Lussemburgo	Principio del silenzio-assenso
Olanda	Principio del consenso allargato
Norvegia	Principio del silenzio-assenso con diritto di opposizione da parte dei parenti
Austria	Principio del silenzio-assenso
Portogallo	Principio del silenzio-assenso
Svezia	Obbligo di informativa
Svizzera	Consenso informato allargato
Slovenia	Principio del silenzio-assenso
Spagna	Principio del silenzio-assenso
Repubblica Ceca	Principio del silenzio-assenso
Ungheria	Principio del silenzio-assenso

### Principio del silenzio-assenso

Il prelievo di organi da cadavere è consentito, salvo esplicita volontà contraria espressa in vita dall'interessato e registrata in uno degli archivi all'uso previsti. Alcuni Paesi riconoscono ai parenti il diritto di opposizione.

### Principio del consenso allargato

Il defunto deve avere manifestato in vita il suo consenso alla donazione (risultante p.es. da un'apposita tessera). In mancanza di dichiarazione favorevole, possono decidere i parenti in quanto testimoni della volontà nota o presunta del defunto.

### Obbligo di informativa

Anche in questo caso il legislatore, in mancanza di un esplicito dissenso espresso in vita, parte dal presupposto che vi sia una generica disponibilità alla donazione. In ogni caso i parenti devono essere informati del previsto prelievo, anche se non hanno facoltà di opporsi.







### 3.1 TESTAMENTO, EREDITÀ & Co.: CENNI PRINCIPALI

## Pensare oggi al domani

**Ultime volontà, testamento, funerale, eredità. Scegliere e disporre per quando non ci saremo più è certo cosa poco piacevole. Tuttavia permette di evitare future preoccupazioni ai propri familiari, sollevandoli da pesanti quanto inutili responsabilità.**

Siamo d'accordo: pensare al testamento e al proprio funerale non piace a nessuno. Ma certamente serve. In fondo è sempre meglio prevenire, piuttosto che lasciare ad altri l'onere di rimediare a posteriori. Oltre a riflettere sul tipo di esequie che si desidererebbero, sarebbe anche importante comunicare le proprie decisioni alla famiglia, o meglio ancora metterle nero su bianco. In questo modo si possono risparmiare ai propri cari non solo dubbi e incertezze, ma anche molte spese superflue.

Ognuno di noi può inserire nel proprio testamento **disposizioni sulle esequie**. Per chi desideri essere cremato è sufficiente una semplice dichiarazione scritta o la testimonianza di un parente stretto. L'Italia registra a tutt'oggi una lacuna legislativa in materia di **disposizioni testamentarie sulle esequie** e **"mandato preventivo"**, anche se sono all'esame diversi disegni di legge in proposito.

Il **"mandato preventivo"** è uno strumento previsto, per esempio, dall'ordinamento tedesco. Si tratta di un atto con cui una persona (mandante) incarica un'altra (mandatario) di espletare in tutto o in parte le formalità previste per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Il mandatario è tenuto a rappresentare la volontà del mandante, in caso di decesso, ovvero a decidere in sua vece qualora questi venga a trovarsi nell'incapacità di farlo. Naturalmente ciò presuppone la piena e incondizionata fiducia del mandante nei confronti del mandatario. In Italia attualmente esiste invece la figura dell'**esecutore testamentario**. La sua nomina è facoltativa, ma può risultare fondamentale per dirimere situazioni familiari particolarmente complesse o assicurare il pieno rispetto delle volontà dell'interessato. L'esecutore testamentario cura la corretta esecuzione di tutte le disposizioni di ultima volontà rilasciate dal defunto nel suo testamento e amministra la massa ereditaria fino alla completa chiusura della procedura di successione (trasferimento dei beni e del patrimonio del defunto agli eredi). Si può nominare **esecutore testamentario** anche un erede. Prima di procedere alla nomina è importante accertare la disponibilità all'incarico da parte della persona prescelta. In caso di risposta affermativa, il suo nominativo va indicato nel testamento.

#### Disposizioni sulle esequie

Chiunque ha il diritto di lasciare disposizioni in merito al tipo, al luogo e ad altri dettagli relativi alle proprie esequie. Tali decisioni costituiscono una dichiarazione di volontà con valore vincolante per i familiari. In difetto, la facoltà di decidere passa ai familiari del defunto, laddove a prevalere è la volontà del coniuge o, in caso di premorienza, dei figli o dei parenti via via più prossimi. Ove concorrano più parenti di pari grado è necessario trovare un accordo unanime.

Qualora un defunto abbia espresso in vita di essere cremato e che le proprie ceneri siano affidate a un familiare è possibile ottenere l'affidamento dell'urna cineraria, tramite autorizzazione del Comune, e custodire così le ceneri in abitazione sotto la propria responsabilità. Tale possibilità è stata introdotta solo di recente, mentre in precedenza le urne cinerarie potevano essere conservate solo nelle aree cimiteriali. In mancanza di disposizioni scritte del defunto, per l'affidamento dell'urna alla famiglia è richiesta un'autodichiarazione del coniuge o del parente più prossimo (vedi pag. 35).

#### Disposizioni sulla divisione ereditaria

Quando una persona muore, il patrimonio e i beni che le appartenevano vengono trasmessi agli eredi attraverso la successione. La successione a causa di morte può avvenire **per**

**testamento** (atto scritto con cui una persona dispone dei propri averi per il tempo successivo alla sua morte) o **per legge** (in mancanza del testamento).

! **Ma attenzione:** per la validità del testamento esso deve essere redatto nel rispetto di tutti i vincoli stabiliti dalle norme del Codice Civile.

Per ciò che concerne le moderne forme di convivenza premettiamo subito che non trovano spazio nell'attuale normativa italiana sulle successioni. Questo anche perché tutte le leggi vigenti considerano invariabilmente la "famiglia" come una comunità fondata sul matrimonio. Da tempo si sta cercando di modificare tale impostazione cercando di introdurre nuove disposizioni, che tutelino anche le unioni di fatto. A tale riguardo il governo attualmente in carica ha inserito nel suo programma i cosiddetti PACS (patti civili di solidarietà), il cui riconoscimento produrrebbe naturalmente degli effetti anche sull'ordinamento successorio.

Nel frattempo per la suddivisione ereditaria si continua ad applicare l'articolo 565 del Codice Civile, che individua sei categorie di soggetti **successibili**. Essi sono: il coniuge superstite (ma non il compagno di una parte o di tutta la vita!), i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi (genitori e nonni), i parenti collaterali (fratelli e sorelle), altri parenti e, infine, lo Stato. La categoria dei figli esclude gli altri parenti dal diritto a succedere, ad eccezione del coniuge. In caso di concorso del coniuge con i figli (o con i discendenti di costoro), il primo ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio e a un terzo negli altri casi. In linea di principio, il diritto successorio equipara i figli naturali ai figli legittimi, tuttavia questi ultimi (compresi i legittimati e gli adottivi) possono compensare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali.

N.B.: il coniuge superstite conserva in ogni caso il diritto di abitazione sulla casa utilizzata come residenza familiare e quello di uso sui mobili che la arredano.

Il coniuge separato ha diritto alla legittima solo qualora non gli sia stata addebitata la separazione; in caso contrario ha diritto soltanto a un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti posti a carico del coniuge deceduto.

### Le quote ereditarie in sintesi

Eredi	Quota di legittima	Quota disponibile (da devolvere per testamento)
Coniuge	1/2	1/2
Coniuge + 1 figlio	1/3 e 1/3	1/3
Coniuge + vari figli	1/4 al coniuge, 1/2 ai figli	1/4
Coniuge + ascendenti legittimi	1/2 al coniuge, 1/4 agli ascendenti	1/4
1 figlio	1/2	1/2
Vari figli	2/3	1/3
Ascendenti (solo in mancanza di figli)	1/3	2/3

Per ciò che concerne il coniuge divorziato, poiché è definitivamente venuto meno il vincolo matrimoniale, non avrà diritto alcuno sull'eredità. Egli potrà solo ricevere una quota se è titolare dell'assegno alimentare o dell'assegno divorzile

### Quota indisponibile

Attraverso il testamento è possibile destinare liberamente, cioè a beneficio di una certa persona piuttosto che di altre, solo una parte del proprio patrimonio. La legge stabilisce infatti una **quota minima di riserva** (quota indisponibile o quota di legittima) da assegnare comunque e inderogabilmente al coniuge, ai discendenti e/o agli ascendenti in linea retta (cd. eredi legittimari), vietando così di escluderli dalla successione.

Quella che si definisce come **quota di legittima** ha dunque un peso determinante nell'ordinamento successorio italiano. Essa varia in funzione del grado di parentela: per esempio, chi lascia un coniuge e più figli può disporre liberamente solo di un quarto del proprio patrimonio, mentre il resto spetta a costoro. Mentre chi muore senza lasciare coniuge, figli e ascendenti può disporre liberamente dell'intera eredità. Prima di fare testamento è perciò importante sapere bene cosa prevede la legge.

Una disposizione testamentaria che pregiudica i diritti degli eredi legittimari non è automaticamente nulla, ma conserva validità fino a quando uno di essi esercita "l'azione di riduzione" (vedi pag. 29).

### Quota disponibile

Una volta determinata la quota riservata per legge ai legittimari, il testatore può stabilire liberamente come devolvere il patrimonio residuo. Questa porzione cd. "disponibile" può essere devoluta sia a persone fisiche (p.es. il convivente) sia a persone giuridiche (come associazioni, enti, fondazioni ecc.).

#### Attenzione:

1. Se il testatore ha effettuato in vita **donazioni** per un valore eccedente la quota riservata agli eredi legittimari, tali donazioni possono essere revocate in tutto o in parte dopo la sua morte.
2. È possibile nominare un **erede universale** solo in mancanza di altri aventi diritto alla quota di legittima (legittimari).

## Divisione ereditaria nella successione legittima

Senza testamento		
Eredi		Quota spettante
Coniuge vivente	Coniuge (in mancanza di figli e senza fratelli e ascendenti)	Intera eredità
	Coniuge +	50% eredità + diritto abitazione
	Figlio unico (anche se viventi fratelli e ascendenti)	50% eredità
	Coniuge +	33,33% eredità + dir. abitazione
	2 o più figli (anche se viventi fratelli e ascendenti)	66,66% in parti uguali
	Coniuge +	66,66% eredità + dir. abitazione
	Ascendente/i (senza figli e fratelli)	33,33% eredità in parti uguali
	Coniuge +	66,66% eredità +dir. abitazione
	1 o più fratelli (senza figli e ascendenti)	33,33% eredità in parti uguali
	Coniuge +	66,66% eredità +dir. abitazione
	Ascendente/i	25% in parti uguali
	1 o più fratelli (senza figli)	8,33% in parti uguali
Senza coniuge	1 o più figli (anche se viventi fratelli e ascendenti)	Intera eredità in parti uguali
	Ascendente/i (senza figli e fratelli)	Intera eredità
	1 o più fratelli (senza figli e ascendenti)	Intera eredità in parti uguali
	Ascendente/i +	50% eredità
	1 o più fratelli (senza figli)	50% eredità in parti uguali
	Altri parenti entro il 6° grado (se unici eredi)	Intera eredità in parti uguali ai parenti di grado più prossimo

## Divisione ereditaria nella successione testamentaria

Con testamento			
Eredi		Quota spettante	Quota disponibile
Coniuge vivente	Coniuge (in mancanza di figli e senza ascendenti)	50% eredità + diritto abitazione	50% eredità
	Coniuge +	33,33% eredità + dir. abitazione	33,33% eredità
	Figlio unico (anche se viventi gli ascendenti)	33,33% eredità	
	Coniuge +	25% eredità + dir. abitazione	25% eredità
	2 o più figli (anche se viventi gli ascendenti)	50% eredità in parti uguali	
	Coniuge +	50% eredità + dir. abitazione	25% eredità
	Ascendente/i (senza figli)	25% eredità	
Senza coniuge	Figlio unico (anche se viventi gli ascendenti)	50% eredità	50% eredità
	2 o più figli (anche se viventi gli ascendenti)	66,66% eredità in parti uguali	33,33% eredità
	Ascendente/i (senza figli)	33,33% eredità	66,66% eredità
	Senza figli e ascendenti	Niente	Intera eredità

### Eredi o legatari?

**La differenza non è di poco conto:** nella successione per causa di morte, gli eredi sono coloro che subentrano nell'universalità o in una quota (p.es. un terzo) del patrimonio del defunto, assumendone tanto i rapporti giuridici attivi (i crediti) quanto quelli passivi (i debiti).

I legatari sono invece soggetti ai quali il defunto "lega", attraverso il testamento, uno o più beni determinati del suo patrimonio (p.es. un garage o un terreno), senza responsabilità per i debiti ereditari. I legatari possono chiedere all'erede universale o agli eredi legittimi la liquidazione del bene loro devoluto.

### Successioni e diritto internazionale privato

In linea di principio, in materia di successioni si applicano le norme vigenti nel Paese in cui il defunto aveva la cittadinanza al momento del decesso. Questo è quanto previsto dal diritto internazionale privato vigenti sia in Italia che in Germania. Conformemente all'articolo 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218, la successione è regolata dalla normativa nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. Tale soggetto, tuttavia, può disporre per testamento che l'intera successione sia sottoposta alla legge dello Stato in cui risiede. I cittadini italiani che vivono all'estero - temporaneamente o stabilmente -, possono quindi scegliere di sottoporre la loro eredità all'ordinamento successorio del Paese di residenza. Attenzione però perché nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

### Consigli per consumatrici e consumatori responsabili:

- Chi desideri essere cremato dopo la propria morte, deve dichiararlo espressamente nel suo testamento oppure iscriversi nel registro della So.Crem (Società di Cremazione, viale Trieste 70, Bolzano) versando il relativo contributo annuale (vedi pag. 35). Una disposizione scritta è necessaria anche qualora si voglia che l'urna con le proprie ceneri sia affidata alla famiglia per essere conservata nei luoghi consentiti.
- Eventuali desideri particolari relativamente alle proprie esequie, al tipo di sepoltura o al rito funebre, andrebbero manifestati con un atto scritto, meglio ancora se per testamento.
- Se non si vuole che, dopo la propria morte, il patrimonio personale sia devoluto in base alla successione legittima (vedi pag. 15), occorre provvedere a tempo debito regolando l'eredità per testamento. Questo è il principio a cui si ispira la maggioranza dei Paesi europei, che riconoscono la prevalenza della successione testamentaria - disposta cioè con un atto di volontà - su quella legittima.
- I titolari di più conti correnti o di depositi, libretti a risparmio e titoli in genere dovrebbero informarne i propri familiari o una persona di fiducia. La cosa migliore è lasciare un promemoria scritto! Questo perché gli istituti di credito sono talvolta riluttanti a fornire informazioni ai legittimi eredi sui rapporti bancari del defunto (vedi pag. 27).
- Per chi viaggia all'estero sarebbe opportuno stipulare un'assicurazione per il recupero della salma in caso di decesso. Questa precauzione può risparmiare una spesa ingente ai familiari superstiti.
- Chi vive in una situazione familiare complessa dovrebbe nominare un esecutore testamentario che curi l'esatta esecuzione delle sue disposizioni di ultima volontà.



### 3.2 L'ASSEGNO FUNERARIO

## Ci avete già pensato?

**Si può fare in modo che il proprio funerale non diventi un peso per i familiari, magari mettendo da parte una piccola somma per coprirne i costi. Alcuni di noi sono addirittura tutelati in tal senso ... e non lo sanno neppure.**

Capita a tutti di pensare alla propria morte: da giovani più raramente, più avanti negli anni di sicuro con una maggiore frequenza. Una volta, soprattutto nelle zone rurali, era normale mettere da parte del denaro per il proprio funerale, per non pesare sulla famiglia dopo la propria morte. Oggi la maggior parte di noi preferisce non pensarci proprio. In alcuni paesi europei, perlomeno prima della crisi dello stato sociale, la cassa malattia o pensioni - prevista dalla legge - dava un contributo per le spese funerarie. Oggi invece la tendenza a livello politico è quella di rimandare a forme previdenziali private.

In Italia è previsto un "assegno funerario", che viene erogato dall' INAIL, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, solo nel caso in cui un lavoratore sia deceduto a causa di **un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale**. L'assegno è a favore dei superstiti o di chi ha effettivamente sostenuto le spese funerarie. Chiunque sia in grado di dimostrare di avere sostenuto tali spese riceve l'assegno, che viene rivalutato annualmente. Attualmente l'importo è fissato in **1.480,24 euro** (decreto legislativo del 23 febbraio 2000 n. 38, art. 11).

Alcune **casce pensioni di specifiche categorie di lavoratori**, come ad es. l'Enpals o anche quella della categoria dei rappresentanti, prevedono tale assegno. La Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano include tra le proprie prestazioni a favore degli operai addirittura un assegno funerario per il decesso dei familiari di primo grado, la cui entità viene stabilita con uno specifico accordo.

Oggi stipulare **assicurazioni** per il caso di morte è una forma previdenziale molto diffusa. Può trattarsi di un'assicurazione sulla vita, che diventerà una pensione di vecchiaia e una reversibilità per i propri familiari, o addirittura di un'assicurazione che preveda espressamente un assegno in caso di morte, per coprire le spese funerarie. Però, al momento del decesso, molto spesso non è chiara la natura dei diritti che scaturiscono da queste polizze assicurative e non lo è neanche la facoltà dei familiari di disporre. Per questo, in genere si sconsiglia di optare per la seconda soluzione.

⚠ **Attenzione:** le spese per le onoranze funebri, sostenute dai familiari, sono comunque detraibili. Attualmente l'importo massimo esente da imposta è di 1.549,37 euro. L'effettiva detrazione dipende dalle spese che si documentano e dal quadro fiscale generale, considerate le altre detrazioni.



### 3.3 IL TESTAMENTO I

## Un pezzo di carta importante

**Un testamento facilita molto le cose agli eredi e, da un punto di vista psicologico, può rappresentare un aiuto per chi lo redige. Eppure sono pochissimi quelli che pensano di mettere per iscritto le ultime volontà. E allora subentra la successione legittima, regolamentata dalla legge.**

La stesura delle ultime volontà è regolata dalla legge italiana agli artt. 587 e seguenti del codice civile. In Italia, se si desidera dare disposizioni per la propria morte, lo si può fare solamente attraverso il testamento e non, come previsto in altri Paesi, attraverso il patto successorio (ad es. per i conviventi) o il testamento collettivo (di una coppia). La legge italiana, diversamente da quella tedesca, dichiara espressamente che due o più persone non possono fare testamento nel medesimo atto.

#### Chi può fare testamento?

Può fare testamento solo chi abbia compiuto la maggiore età. Sono **incapaci di testare** gli interdetti per infermità di mente e quelli che, sebbene non siano stati interdetti, si provi siano stati incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

#### Le forme di testamento

In sostanza si distingue tra il testamento scritto di proprio pugno, o olografo, e il testamento per atto di notaio, o pubblico.

**Il testamento olografo** deve essere **scritto per intero a mano** dal testatore, e da lui datato e sottoscritto alla fine delle disposizioni (art. 602 c.c.). La sottoscrizione deve designare con certezza la persona del testatore. Non serve che il testamento sia definito tale: basta che dal contenuto dell'atto risulti chiaramente di cosa si tratta. In questa forma di testamento, nessuna parte può essere scritta a macchina, mentre si può utilizzare qualsiasi foglio di carta. Ogni persona in possesso di un testamento olografo deve, dopo il decesso del testatore, recarsi da un notaio per renderlo pubblico.

Nel caso invece del **testamento per atto di notaio**, esso può essere **pubblico** (art. 603 c.c.) o **segreto** (art. 604 c.c.). Con il testamento pubblico, il notaio redige un atto formale, contenete le dichiarazioni di ultima volontà riferitegli dal testatore, in presenza di due testimoni. Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o anche da un terzo. In quest'ultimo caso deve però portare la sottoscrizione del testatore su ciascun foglio. Lo stesso vale per il caso in cui il testamento segreto sia scritto con mezzi meccanici, al computer o con la macchina da scrivere. Il testamento segreto deve essere sigillato e - alla presenza di due testimoni - consegna-



to al notaio che conserva il documento redatto in segreto. Esso può essere però anche sigillato dal notaio alla presenza di due testimoni.

Dopo la morte del testatore, è compito del notaio convocare gli eredi e comunicare loro le ultime volontà del de cuius.

In ultimo Vi sono anche i **"testamenti speciali"**, che vengono redatti da un pubblico ufficiale (ad es. un ufficiale di bordo) in una situazione di emergenza o pericolo. Essi perdono la propria efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

### Lo sapevate?

Indipendentemente dalla forma di testamento, sia esso scritto di proprio pugno o fatto redigere da terzi, le ultime volontà possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento dal testatore. Un nuovo testamento sostituisce automaticamente il precedente. Ecco perché la data è così importante.

### Cosa può contenere il testamento?

Oltre alle disposizioni patrimoniale, il testamento può anche contenere:

- il riconoscimento di figli naturali;
- la designazione di un tutore per figli in età minore o interdetti;
- la riabilitazione a succedere di una persona esclusa dalla successione come indegna;
- la nomina di un esecutore testamentario;
- le proprie volontà in relazione al funerale.

Il testatore, nella parte che non rientra nella quota di legittima, può sottoporre l'acquisizione del lascito, al soddisfacimento di una determinata condizione. (si veda *Controversie a pagina 29*).

Nel testamento si possono anche nominare dei **sostituti**, per il caso in cui gli eredi istituiti non accettino l'eredità.

#### Il nostro consiglio: quando è meglio scrivere il testamento di proprio pugno e quando invece ci si deve rivolgere ad un professionista?

Se si hanno dubbi o incertezze, è opportuno informarsi presso un consulente del Centro Tutela Consumatori Utenti o un avvocato o notaio di fiducia, che potrà eventualmente anche fornire un modello e chiarire i vari punti con l'interessato (a pagamento, naturalmente).

Il testamento olografo (per il quale non è richiesto l'intervento del notaio) va scritto da soli, con tranquillità, e sempre e comunque di proprio pugno. **Dove lo si conserva?**

Ha senso redigere un testamento olografo solo se lo si affida poi ad una persona di fiducia che lo conservi (non va tenuto quindi a casa propria, nel comodino o tra i propri documenti). Questa persona di fiducia può, ma non deve necessariamente, essere un erede: può trattarsi anche del proprio avvocato. In alcuni casi - se il testatore lo desidera - lo può conservare l'esecutore testamentario. (si veda anche pagina 29 - *Controversie*)

### Masi chiusi: la successione

La legge sui masi chiusi contiene una regolamentazione speciale, il cui scopo è quello di preservare un ceto contadino sano. Il maso chiuso è **indivisibile** e costituisce un'attività intesa come un bene personale del proprietario catastale. Nel caso di decesso del titolare del maso è previsto **un solo assuntore o una sola assuntrice**, che deve versare una somma a titolo di conguaglio ai coeredi. Per evitare che tale l'onere finanziario (cd. valore di assunzione) sia eccessivo e impedisca quindi ad una persona di assumere il maso, nel calcolare le quote ereditarie non ci si basa sul suo valore di mercato del maso, ma su un valore di reddito che, se necessario, viene stabilito dal giudice. Ai fini della stima del valore di assunzione del maso si tiene conto del reddito medio netto annuo presunto in base alla conduzione del maso, secondo gli usi locali. Con riguardo all'attività agricola, tale valore è capitalizzato al tasso annuo del cinque per cento, mentre con riferimento alle attività economiche secondarie (ad es. agriturismo, ristoro, artigianato) il valore è capitalizzato al tasso annuo del nove per cento. Il valore così determinato viene poi aumentato o diminuito secondo determinati criteri.

Se il testatore ha lasciato in eredità il maso ad un erede non legittimario - a svantaggio dei propri discendenti - la valutazione non si basa più sul valore del reddito ma sui valori che derivano dalle disposizioni provinciali in materia di espropriazione.

**Il coniuge superstite ha diritto** - oltre alla propria quota ereditaria - **di abitare nel maso vita natural durante** e di usarne l'arredamento. Ha altresì diritto al mantenimento se non è in grado di mantenersi con redditi propri o proprie sostanze.

In base alla **nuova legge provinciale sui masi chiusi, la n. 17 del 28.11.2001**, al maso chiuso sono anche applicabili le disposizioni sulle imprese familiari e quindi i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che vi collaborano, hanno i seguenti diritti: diritto al mantenimento, partecipazione agli utili e agli incrementi dell'azienda "in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato".

## 3.4 IL TESTAMENTO II

### Chi fa da sé...

Ecco per voi una guida ed alcuni esempi di formulazione per la stesura del testamento. Per ulteriori domande, è a vostra disposizione Daniela Magi, giurista e consulente presso il CTU.

#### Modello di testamento olografo

**Cosa non può assolutamente mancare?** La data completa (giorno, mese, anno) e la firma.

Per essere valido, l'atto deve essere scritto interamente a mano dal testatore! Si può utilizzare qualsiasi tipo di foglio (es. carta semplice).

#### Esempi:

*Brunico, 4 novembre 2006*

*Il sottoscritto, Georg Kaser, nato il 3 marzo 1950 a Vipiteno, residente a Brunico in via ... 19, iri dichiara quanto segue:*

*dopo la mia morte, la casa di proprietà sita in via ..., nel Comune di..., dovrà andare alla Signora/al Signor ....*

*oppure*

*Nomino mia moglie .../mio figlio... mia/mio erede universale (ammesso che questo sia possibile: vedi la tabella a pagina 16)/dei miei beni.*

*oppure*

*Dispongo che i miei figli divengano i proprietari di tutti i miei beni e che la mia convivente abbia l'usufrutto dell'appartamento di proprietà sito in via ... a Brunico.*

*oppure*

*Dispongo che a mia sorella Anna vada come legato il mio appartamento di proprietà situato a Monaco (indirizzo).*

*oppure*

*Lascio a mia madre Nora, a mio fratello Karl e a mia sorella Maria un terzo ciascuno della mia eredità. Nomino mio zio Theo, esecutore testamentario, con il compito di provvedere affinché le mie sostanze vengano divise in modo equo.*

*oppure*

*Oltre alla quota di legittima di eredità che gli spetta, dispongo che mio figlio riceva anche la somma di ... prelevata dal mio deposito bancario ....*

*oppure*

*Dispongo che dopo la mia morte, la quota disponibile dei miei beni vada al signor/alla Signora ....*

---

Firma

**konsuma: E i figli non ancora nati? Ereditano anche loro?**

**Daniela Magi:** Il concepito e da ritenersi erede salvo prova contraria, si considera **concepito** al momento dell'apertura della successione, colui che nasce entro i **300 giorni dalla morte** del de cuius.

**konsuma: E' possibile essere o venire esclusi dall'eredità?**

Sì, si parla di „**indegnità a succedere**”.

L'indegnità va sempre vista nei confronti della persona della cui successione si tratta. E' indegno chi abbia tentato di uccidere il de cuius, sua moglie, i suoi figli o genitori ecc. (salvo il caso in cui si sia trattato di legittima difesa) o li abbia indotti al suicidio, ma anche chi abbia denunciato, in maniera calunniosa, una di queste persone (per un reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore a 3 anni) e anche chi abbia indotto, con violenza o dolo, il testatore a fare testamento o l'abbia in qualche modo influenzato e, infine, chi abbia alterato o celato o fatto sparire un testamento. È prevista anche la riabilitazione dell'indegno che deve avvenire per conto della persona, della cui successione si tratta, tramite atto pubblico o testamento.

**konsuma: Il testamento redatto di proprio pugno può anche non essere valido?**

Certo. **La nullità** dell'intero testamento o di sue singole disposizioni è riconducibile sia alla presenza di violazioni formali, espressamente previste dalla legge (ad esempio manca l'autografia o la sottoscrizione del testatore nel testamento olografo), sia allorché manchi uno degli elementi sostanziali (ad es. quando non risulti in alcun modo determinabile il beneficiario del lascito).

Una cosa diversa è **l'annullamento del testamento**, che non deve necessariamente riferirsi a tutto l'atto ma può anche essere limitata a una singola parte o clausole. Chiunque vi abbia interesse può impugnare, tramite istanza di annullamento, la disposizione testamentaria quando è l'effetto di errore (ad es. non riconoscendo le quote di legittima), violenza o dolo. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di 5 anni.

**konsuma: A chi va la massa ereditaria delle persone che non hanno eredi legittimi e non hanno fatto testamento?**

Si tratta di un caso raro perché sono eredi legittimi anche i lontani parenti (fino al sesto grado). Nella maggior parte dei casi, anche se non ci sono figli o genitori, ci saranno comunque dei nipoti. In caso contrario, tutta l'eredità va allo Stato.

**3.5 COME SI ACQUISISCE L'EREDITÀ I****Spese e burocrazia****Successione ed esecuzione del testamento: a cosa bisogna prestare attenzione? Parliamo di adempimenti, difficoltà burocratiche e spese.**

Secondo la legge italiana (art. 456 e segg. del codice civile), la successione si apre al momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto. All'apertura del testamento, le ultime volontà del testatore sono comunicate ai suoi eredi, parenti, debitori e/o creditori, rendendo possibile la successione vera e propria. Sono i notai a pubblicare ed aprire il testamento. La pubblicazione si conclude con la trascrizione del testamento presso il registro delle successioni (in tribunale). Il notaio deve presentare un verbale che riproduce il contenuto del testamento e riporta i dati della pubblicazione. Esso deve essere sottoscritto dalla persona che era in possesso del testamento, da due testimoni e dal notaio stesso. **Devono essere pubblicati da un notaio sia il testamento olografo che quello segreto**, ma non quello pubblico, che è già di per sé un atto pubblico.

Non bisogna dimenticare che si viene chiamati all'eredità **per legge** (successione legittima) o **per testamento** (successione testamentaria). La successione legittima interviene solo se non c'è il testamento. Le disposizioni testamentarie non possono però pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari (vedi pagina 15).

**Dell'obbligo di accettare l'eredità:** contrariamente alla legge tedesca, in Italia l'eredità non viene acquisita automaticamente (ad eccezione dei legati - vedi pagina 17) ma - secondo quanto sancito dall'articolo 459 del codice civile - deve essere accettata **espressamente o tacitamente** dal chiamato entro il **termine di 10 anni** dal momento dell'apertura della successione. Nel frattempo viene eventualmente nominato un curatore. L'effetto dell'accettazione risale al momento in cui si è aperta la successione. Rinunciare all'eredità è sempre possibile e, in alcuni casi, conviene anche farlo (vedi pagina 30).

**Cosa c'è da sapere sull'accettazione dell'eredità?**

L'accettazione dell'eredità può essere **pura e semplice o col beneficio d'inventario**. Questo secondo tipo di accettazione è sempre possibile, ed è anzi obbligatoria nel caso di minori, interdetti ed inabilitati. Il vantaggio consiste nel tener distinto il proprio patrimonio da quello del defunto. Così facendo l'erede farà fronte ai debiti lasciati dal defunto solo entro il limite del valore dei beni patrimoniali ereditati. Se non si conosce l'entità esatta dei debiti ereditati è bene accettare l'eredità con il beneficio d'inventario, in modo tale da escludere il rischio di rispondere per tali debiti con il proprio patrimonio. L'accettazione può essere espressa o tacita (per compor-

tamento concludente). Una **accettazione è espressa** quando il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla in un atto pubblico o in una scrittura privata o ha assunto il titolo di erede. **L'accettazione è invece tacita** quando:

- il chiamato all'eredità compie un atto giuridico che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede;
- è stata effettuata una donazione, vendita o cessione dei diritti di successione a un estraneo o a un altro dei chiamati all'eredità.

#### Casi speciali:

- se il chiamato all'eredità **muore prima di averla accettata**, il relativo diritto si trasmette ai suoi eredi; (trasmissione obbligatoria del diritto ai discendenti di eredi);
- prima di accettare l'eredità, chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria competente fissi un termine per l'accettazione o la rinuncia all'eredità. Trascorso detto termine, senza che gli eredi chiamati abbiano fatto la dichiarazione, i chiamati perdono il diritto di accettare;
- se, ad accettazione avvenuta, si scopre un testamento di cui non si aveva notizia al tempo della stessa, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta;

**Attestazione della qualità di erede:** la qualità di erede viene attestata presentando la dichiarazione di accettazione sotto forma di atto pubblico o copia certificata conforme o mediante un atto sostitutivo di atto notorio (rivolgersi all'anagrafe). Se l'eredità comprende degli immobili, vanno effettuate tutta una serie di registrazioni e trascrizione dei diritti acquisiti presso il libro fondiario. In questi casi, la dimostrazione della qualità di erede avviene attraverso la registrazione stessa o gli atti ad essa preliminari.

#### I costi e le relative imposte dovute

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 262/2006, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 3.10.2006) di accompagnamento della Finanza 2007, il regime delle imposte nel caso di successione è stato oggetto di modifica.

Le novità contenute in questa normativa si applicano a tutte le successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006.

In primis è stata aumentata l'imposte di registro, la cui percentuale varia a seconda del bene ereditato e del grado di parentela degli eredi.

È stato reintrodotta l'obbligo di presentazione della "dichiarazione di trasferimento a causa di morte" (prima definita dichiarazione di successione), da effettuarsi presso l'Agenzia delle Entrate competente (in passato Ufficio del registro), entro il termine di un anno dall'apertura della successione. Questa è necessaria non solo se l'asse ereditario comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, ma anche nel caso di determinati beni mobili (quali aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali).



#### Imposta ipotecaria e catastale: L'imposte ipotecaria è passata dal 2% al 3%.

Nella successione la titolarità dei requisiti "prima casa" in capo agli eredi non è più rilevante per l'abbattimento del carico fiscale. Diventa rilevante invece il concetto di "abitazione principale del defunto" perché, se tale casa è oggetto di successione a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, è prevista l'applicazione di imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (168 euro pro imposta) se il valore della casa non supera i 250.000 euro, mentre è tassata con la complessiva aliquota del 4% per il valore che eccede detta soglia.

In tutti gli altri casi si applicano le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale con l'aliquota rispettivamente dell'3% e dell'1%.

A ciò si aggiungono ulteriori imposte: le imposte di bollo per ogni conservatoria (58,48 euro), le tasse ipotecarie per ciascuna registrazione (35 euro) e i tributi speciali, che variano secondo l'ufficio.

- **Attenzione:** Come ogni decreto legge anche quello di accompagnamento alla Finanziaria potrebbe non essere convertito in legge, venendo meno così ogni novità introdotta, oppure essere oggetto di emendamenti. Il governo ha presentato un emendamento che prevede la soppressione degli incrementi fissati dal decreto legge 262/2006 e la reintroduzione della tassa di successione e donazione con nuove aliquote e nuove franchigie. In particolare viene prevista una franchigia di 1 milione di euro e un'aliquota del 4% se il trasferimento di beni e diritti è in favore dei coniugi o dei parenti in linea retta. Per gli altri parenti fino al quarto grado viene meno la franchigia del milione di euro e la percentuale sale al 6%. Aliquota dell'8% per tutti gli altri soggetti.



**SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE IMPOSTE DOVUTE** (ai sensi del decreto legge n. 262/2006 del 3.10.2006)

	<b>a favore del coniuge e di parenti in linea retta</b>	<b>a favore di parenti fino al 4° grado e affini in linea retta nonché affini in linea collaterale fino al 3° grado</b>	<b>a favore di altri soggetti</b>
Abitazione principale del de-cuius - fino a concorrenza di euro 250.000,00	Registro: esente Ipotecaria: Euro 168 Catastale: Euro 168	nessun regime fiscale agevolato	nessun regime fiscale agevolato
Abitazione principale del de-cuius - per il valore eccedente euro 250.000,00	Registro: esente Ipotecaria: 3% Catastale: 1%	nessun regime fiscale agevolato	nessun regime fiscale agevolato
Altri beni immobili o diritti reali immobiliari	Registro: esente Ipotecaria: 3% Catastale: 1%	Registro: 2% Ipotecaria: 3% Catastale: 1%	Registro: 4% Ipotecaria: 3% Catastale: 1%
Aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli, quote sociali	Registro: 4% Quota esente euro 100.000,00	Registro: 6%	Registro: 8%
Titoli del debito pubblico (buoni ordinari del Tesoro e certificati di credito del Tesoro)	Registro: esente	Registro: esente	Registro: esente
Credito, conti bancari e mobili in genere (es. gioielli)	Registro: esente	Registro: esente	Registro: esente

**Successione: quali documenti servono e quando?**

Soprattutto se il deceduto era proprietario di un appartamento o di una proprietà parziale, gli eredi e i legatari sono tenuti a presentare i seguenti documenti per acquisire l'eredità:

- dichiarazione di successione: da depositare presso l'Agenzia delle entrate entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, liquidando contestualmente le imposte dovute (registro, ipotecaria, catastale), mediante versamento avvalendosi dell'apposito modulo;
- voltura catastale: da richiedere presso l'Ufficio del catasto entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione;
- richiesta di rilascio del certificato di eredità presso il tribunale competente (ad es. Bressanone, Brunico, Merano, Silandro, Bolzano). Solo nelle Province in cui esiste il libro fondiario (Alto Adige, Trentino, Friuli-Venezia-Giulia) il certificato serve per richiedere la:
- voltura tavolare presso l'Ufficio del libro fondiario.

**Per l'apertura della successione sono ovviamente necessari anche molti altri documenti quali p.es.:**

- le generalità, ultima residenza e codice fiscale di tutti i superstiti;
- il certificato di morte del de cuius;
- il certificato di residenza del de cuius;
- il certificato di stato di famiglia del de cuius e degli ere-

di;

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per gli eredi;
- la copia autenticata di eventuali testamenti, aperti e registrati.

**Attenzione:** se nella successione entrano solamente, libretti di deposito a risparmio, conti bancari, non c'è bisogno della dichiarazione di successione. Per questo le banche non possono richiedere agli eredi la dichiarazione di successione nel momento in cui trasferiscono o liquidano dei depositi o forniscono informazioni o aprono cassette di sicurezza ma devono accontentarsi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio\* (rilasciata dal funzionario comunale presso l'Ufficio anagrafe).

In sostanza, gli eredi possono disporre dell'eredità nel momento in cui hanno attestato la loro qualità di eredi (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, eventualmente certificato di morte del testatore e stato di famiglia). In caso di successione, la banca - informata in merito - accerta la situazione debitoria e creditoria. Gli eredi si presentano per ottenere informazioni dalla banca, che vengono fornite - a fronte della dimostrazione della qualità di erede - anche a singoli coeredi perché essi subentrano in tutti i rapporti giuridici del defunto. Di norma le informazioni bancarie vengono comunicate per iscritto.

**\* Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà\* nella successione legittima (non c'è un testamento)**

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  
di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a

1) \_\_\_\_\_  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per mendaci dichiarazioni (art. 76 DPR 445/2000),  
sotto la propria responsabilità

dichiara

- che il giorno \_\_\_\_\_ è deceduto/a a \_\_\_\_\_  
il/la signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

senza lasciare testamento e che gli/le succedono per legge le seguenti persone:

1) \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

(coniuge superstite, figlio, figlia, fratello, zia ecc.)

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

ecc.

- che non ha lasciato altri figli e aventi diritto alla successione.

\_\_\_\_\_

Firma:

\_\_\_\_\_

Per l'autentica della firma è sufficiente la copia di un documento d'identità

**\* Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella successione testamentaria (c'è un testamento)**

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  
di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a

1) \_\_\_\_\_,  
nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per mendaci dichiarazioni (art. 76 DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità

dichiara

- che il giorno \_\_\_\_\_ è deceduto/a a \_\_\_\_\_

il/la signor/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ lasciando testamento pubblicato dal notaio \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_ e che gli/le succedono in forza del testamento stesso le seguenti persone:

1) \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_ (coniuge superstite, figlio, figlia, fratello, zia ecc.)

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

ecc.

- che il testamento è valido e non revocato e che non è stata fatta opposizione a esso

- che non esistono altre persone che hanno diritto a una quota di legittima.

\_\_\_\_\_

Firma:

\_\_\_\_\_

Per l'autentica della firma è sufficiente la copia di un documento d'identità

### 3.6 COME SI ACQUISISCE L'EREDITÀ II: EREDITÀ E DONAZIONE

## Come risparmiare quando si eredita

**E' possibile farla al fisco? Una volta le donazioni erano frequenti perché aiutavano a ridurre gli oneri fiscali legati all'eredità. E oggi? Ne parliamo con l'esperto di economia Alberto Filippi, attualmente presidente dell'Associazione Tutela Risparmiatori e Consumatori Asterisco di Bolzano ed ex presidente del CTU.**

*(Intervento del luglio 2006)*



**konsuma: Quali novità si aspetta in questo campo dai piani di riforma del Governo?**

Restano da chiarire ancora molte cose ma tutto fa pensare che venga nuovamente introdotta una imposta sulle successioni, ma solo per somme molto elevate ovvero per eredità particolarmente corpose. Gli importi esenti dall'imposta saranno significativi e l'imposta stessa sarà sicuramente scaglionata. Non penso che questa nuova imposta sulle successioni riguarderà i consumatori normali.

ranno significativi e l'imposta stessa sarà sicuramente scaglionata. Non penso che questa nuova imposta sulle successioni riguarderà i consumatori normali.

**konsuma: Quali sono i problemi che chi eredita spesso si trova a dover affrontare?**

Abbiamo osservato che il comportamento delle banche nei confronti degli eredi non è sempre cristallino, anche se è migliorato. Spesso infatti richiedono una dichiarazione di successione, con un preciso elenco dei titoli, dei conti bancari ecc. anche se non hanno il diritto di farlo (dal 2001, infatti, la dichiarazione di successione concerne solo gli immobili). In questo modo guadagnano tempo e denaro. Basta però molto meno e cioè una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui gli eredi dichiarano di essere gli unici eredi legittimi ecc. *(vedi pagina 25-26)*. La banca è tenuta ad informare gli eredi circa i risparmi del testatore, a convocarli tutti per un incontro e a consegnare poi loro il denaro, chiudere i conti, suddividere e/o trasferire il capitale o gli utili ecc. Naturalmente si tratta di operazioni delicate e i consumatori devono procedere con le normali cautele del caso.

**konsuma: Le donazioni oggi: quanto costano?**

Nel 2001 il governo Berlusconi ha abolito sia l'imposta di successione che quella sulle donazioni. Dopo l'avvicendamento al governo nella primavera di quest'anno, sono in tanti a temere che l'imposta sulle donazioni possa essere reintrodotta,



in una qualche forma. L'incertezza spinge i testatori a trasferire già in vita la piena o nuda proprietà dei loro immobili ai futuri eredi attraverso delle donazioni, prima che lo Stato intaschi di nuovo un bel po' dei loro averi. Ma pochi sanno che le donazioni di immobili possono essere fatte solo mediante un atto pubblico. E, ai sensi del codice civile, gli atti pubblici in Italia possono essere preparati e redatti solo dai notai (a fronte di un costo che va dai 2.000 ai 2.500 euro circa). Non ci si può quindi rivolgere ad avvocati, commercialisti ed altri professionisti. Secondo il regolamento tariffario del notariato, tutti i notai dovrebbero chiedere lo stesso onorario per lo stesso servizio ma, per sicurezza, è opportuno farsi fare alcuni preventivi perché si tratta di una spesa notevole.

**konsuma: Un consiglio per risparmiare quando si eredita?**

Se il chiamato è un minore e se è anche figlio unico, è possibile risparmiare qualcosa trasferendo gli immobili. Infatti, se nella successione sono coinvolti dei minorenni, viene fatto intervenire automaticamente anche il Tribunale dei minori, al momento della dichiarazione di successione. Questo comporta adempimenti burocratici e costi aggiuntivi. Se a un mino-

re spetta quindi un immobile si deve procedere alla dichiarazione di successione e anche alla voltura catastale ma per la richiesta di rilascio del certificato di eredità e l'iscrizione tavolare si può aspettare fino a quando il minore compie la maggiore età, evitando così il Tribunale dei minori e i costi aggiuntivi.

### **konsuma: Ci sono delle ingiustizie nel sistema?**

A parte le imposte di bollo elevate (ma questo non vale solo per gli eredi), c'è una situazione davvero scandalosa: gli eredi si trovano ad affrontare delle spese effettive solo se vengono trasferiti loro degli immobili (si tratta soprattutto di imposte ipotecarie e catastali), ma non se si tratta di patrimoni, indipendentemente dal loro ammontare. Non è assurdo? Un appartamento o un garage contano più di somme milionarie. Ma non basta: anche nel caso di imprese, nella cui proprietà rientrano azioni di società immobiliari o quote di fondi immobiliari ma non edifici, gli eredi non pagano nulla.

#### **E' meglio fare una donazione o lasciare i propri beni in eredità?**

Una volta si preferiva fare una donazione mentre si era ancora in vita piuttosto di lasciare i propri beni in eredità. Come mai? Essenzialmente per evitare un'imposta fastidiosa (che era – in rapporto – più elevata e soprattutto che non si poteva stimare), soprattutto se l'eredità o il lascito erano sostanziosi. La donazione non era e non è conveniente per i piccoli patrimoni, perché le spese per la stesura di un atto pubblico, che una donazione sempre richiede, sono alte

Oggi, lasciare i propri beni in eredità è sicuramente la forma più sicura rispetto alle possibili impugnazioni e di gran lunga la più conveniente da un punto di vista economico.

Nel caso delle donazioni c'è il rischio che vengano impu-

gnate dagli eredi dopo la morte del de cuius e che siano annullate se esse sono fortemente lesive dell'asse ereditario e del diritto alle quote legittimarie. Sicuramente ci saranno problemi tra fratelli, se - ad esempio - solo uno dei figli ha avuto una donazione mentre i genitori erano ancora in vita.

In questi casi l'oggetto della donazione rientra nel „calderone ereditario“. Il donatario di solito riceve più della quota legittimaria perché la donazione può essere interpretata in un certo senso come una volontà del de cuius di favorirlo, ma non riavrà più quello che gli era stato donato e poi ripreso.

Se donazione deve essere, allora che sia ben giustificata e ricostruibile per gli altri eredi: ad es. un aiuto in denaro in un caso di emergenza o di disgrazia. In questo caso, anche se minava l'asse ereditario, la donazione non viene quasi mai poi impugnata dai coeredi.

### **Le nuove imposte dovute sulla donazione**

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 262/2006, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 3.10.2006) di accompagnamento della Finanzia 2007, il regime delle imposte nel caso di donazione è stato oggetto di modifica.

**! Attenzione:** Come ogni decreto legge anche quello di accompagnamento alla Finanziaria potrebbe non essere convertito in legge, venendo meno così ogni novità introdotta, oppure essere oggetto di emendamenti. Il governo ha presentato un emendamento che prevede la soppressione degli incrementi fissati dal decreto legge 262/2006 e la reintroduzione della tassa di successione e donazione con nuove aliquote e nuove franchigie. In particolare viene prevista una franchigia di 1 milione di euro e un'aliquota del 4% se il trasferimento di beni e diritti è in favore dei coniugi o dei parenti in linea retta. Per gli altri parenti fino al quarto grado viene meno la franchigia del milione di euro e la percentuale sale al 6%. Aliquota dell'8% per tutti gli altri soggetti.

### **Le nuove imposte dovute sulla donazione** (ai sensi del decreto legge n. 262/2006 del 3.10.2006)

	<b>A favore del coniuge e di parenti in linea retta</b>	<b>A favore di parenti fino al 4° grado e di affini in linea, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado</b>	<b>A favore di altri soggetti</b>
Prima casa - fino a concorrenza di euro 180.000,00	Registro: esente Ipotecaria: 168 euro Catastale: 168 euro	nessun regime fiscale agevolato	nessun regime fiscale agevolato
Prima casa - per il valore eccedente euro 180.000,00	Registro: esente Ipotecaria: 3% Catastale: 1%	nessun regime fiscale agevolato	nessun regime fiscale agevolato
Altri beni immobili o diritti reali immobiliari	Registro: esente Ipotecaria: 3% Catastale: 1%	Registro: 2% Ipotecaria: 3% Catastale: 1%	Registro: 4% Ipotecaria: 3% Catastale: 1%
Aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli, quote sociali e denaro contante	Registro: 4% Quota esente euro 100.000,00	Registro: 6%	Registro: 8%



### 3.7 LE CONTROVERSIE CON GLI ALTRI EREDI

## Se si arriva a litigare

**Nel caso ideale, un testamento stabilisce con chiarezza e in modo inequivocabile a chi debba andare che cosa, evitando così che gli eredi litighino tra loro. E nella pratica? Ne parliamo con l'avvocato di Bressanone Mario Parmeggiani.**



**konsuma: In Alto Adige gli eredi litigano tra loro?**

Eh sì, e tanto anche. I più pensano: sono pur sempre soldi. E quando si tratta dell'amato denaro, nelle famiglie - soprattutto tra fratelli - le pressioni e i malumori sono tanti, anche se prima della morte dei genitori tutto andava bene. Queste liti, a volte violentissime,

capitano in città come in campagna. E agli avvocati il lavoro non manca.

**konsuma: Qual è il termine per impugnare il testamento?**

Secondo l'art. 591 del codice civile, l'azione d'impugnazione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie, e cioè dalla data dell'accettazione dell'eredità o dalla data in cui gli eredi hanno potuto disporre.

Il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse: e quindi dai coeredi ma anche da altri. In caso di impugnazione, il testamento viene dichiarato nullo.

**konsuma: Quando si arriva ad un'azione di petizione dell'eredità?**

In sostanza, l'erede ha il diritto di ottenere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chi possieda tutti o parte dei beni ereditati a titolo di erede o senza alcun titolo, allo scopo di ottenere la restituzione degli stessi (ad es. nel caso delle donazioni). L'azione può essere intentata anche contro gli eventuali successori del possessore. Restano però intatti i diritti di eventuali terzi che possano avere stipulato con gli eredi "apparenti" dei contratti a titolo oneroso e che possano dimostrare di avere stipulato il contratto in buona fede.

**konsuma: Su cosa si basano in genere le azioni di petizione?**

Lo scopo è quello di ripristinare la quota riservata ai legittimari o la parte di eredità che essi si attendevano di ricevere prima dell'apertura del testamento oppure alla quale pensavano di avere diritto. Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il testatore poteva liberamente disporre, sono



soggette ad una riduzione fino a tale quota. Qualora vi siano sia legittimari sia altri successori (designati nel testamento), le parti che spettano a questi ultimi vengono ridotte nella misura necessaria a ripristinare la "quota riservata dalla legge". La „quota disponibile“ viene calcolata tenendo conto di tutti i beni del testatore al momento della morte. Vanno calcolati, almeno in modo fittizio, anche i beni ceduti sotto forma di donazione (*Donazioni - vedi pagina 28*). Naturalmente dall'asse ereditario vanno detratti i debiti.

### **konsuma: Che forma di testamento consiglia ai Suoi clienti?**

Se la situazione è relativamente chiara e non si temono grosse liti tra gli eredi, io consiglio il testamento olografo perché è il più semplice e quello che costa meno. L'unico problema potrebbe essere la sua conservazione: ci vuole una persona di cui ci si possa davvero fidare ciecamente oppure il testamento va dato da tenere all'erede che abbia interesse a vederlo reso esecutivo. Succede spesso che i testamenti spariscano, non saltino più fuori, che vengano addirittura falsificati o che vengano predatati per rendere capace di testare chi non lo era più (magari per senilità o a causa di una malattia che lo ha reso incapace di intendere e di volere). Se col testamento si vogliono lasciare delle cose in eredità anche a persone che non sono eredi legittimari o se si sa a priori che gli eredi litigheranno tra loro, allora è meglio scegliere il testamento notarile (e segreto). Lo si può anche scrivere a casa propria ma poi va portato dal notaio, a cui spetta conservarlo. Quindi, se voglio che non ereditino solo mio marito e i miei figli ma magari anche il mio amante, non darò da tenere il testamento alla mia famiglia!

### **konsuma: Ci sono casi in cui sconsiglia di fare testamento?**

Sì, certo. A volte la cosa più intelligente è proprio evitare di fare testamento: così gli eredi non litigano perché l'uno o l'altro è stato preferito. Questo però vale solo nel caso in cui si vuole che tutto vada agli eredi legittimi.

### **konsuma: Ha senso inserire delle condizioni nel testamento?**

Dipende dal caso specifico e dalla situazione familiare e sicuramente bisogna anche considerare il tipo di condizione. Innanzitutto le condizioni non devono essere contrarie alla legge, e quindi non devono imporre „azioni illecite“ o „coercizioni“ (ad es.: avrai questo o quest'altro a patto che tu non sposi quella determinata persona). E poi non devono essere poste condizioni sull'eredità delle quote legittime. In terzo luogo, le condizioni devono essere sempre commisurate a ciò che si eredita. Sicuramente oggi è sproporzionata una condizione come: „Oltre alla tua quota legittima, avrai anche l'appartamento xy ma dovrai prenderti cura della mamma, in casa, fino alla sua morte“ (salvo il caso in cui l'erede non lavori e abbia spazio a casa o la condizione sia stata discussa con lei e lei sia d'accordo). C'è poi un problema di principio: può anche darsi che tante condizioni siano legittime e sensate dal punto di vista del testatore ma chi controlla che vengano rispettate e chi punisce la loro mancata osservanza? Facciamo un esempio: una donna lascia ad una conoscente più giovane la sua piccola mansarda, a condizione che curi la sua tomba per 10 anni. Cosa succede se l'erede dopo quattro, cinque anni si stufa e smette di occuparsi della tomba? Chi la obbliga a restituire l'appartamento e a chi? Chi finisce in tribunale? La maggior parte delle condizioni sono difficili da realizzare oppure, dopo la morte del testatore, hanno semplicemente meno forza di legge e si riducono a meri „obblighi morali“. Tornando all'esempio di prima, sarebbe stato meglio se, mentre era ancora in vita, la signora avesse dato ad un giardiniere di sua fiducia una determinata somma come pagamento per la cura della sua tomba per dieci anni, un po' come si fa quando si compra un servizio.

### 3.8 LA RINUNCIA ALL'EREDITÀ

## Quando l'eredità diventa una trappola

**Accettare l'eredità o rinunciarvi? A volte capita di trovarsi, di colpo, di fronte a questo dilemma. Essere informati sicuramente aiuta ma va detto subito che anche la rinuncia comporta spese ed adempimenti.**

Ereditare significa subentrare in tutti i rapporti giuridici patrimoniali (sia attivi che passivi) del de cuius, acquisendo così immobili, denaro, beni mobili ma anche debiti. Se si rinuncia all'eredità, che sia la quota di legittima o una disposizione testamentaria, si rinuncia a tutto e si perde lo status di erede. Questo non vale per il legato, (vedi pag. 17), che peraltro si acquista senza bisogno di accettazione e non comporta l'assunzione del titolo di erede.

Il termine per l'accettazione e anche per la rinuncia all'eredità è di 10 anni dalla morte del de cuius (o dal giorno in cui si verificano le condizioni per aprire la successione). Come si formalizza la rinuncia? Con una dichiarazione al cancelliere, presso il tribunale competente per il luogo di residenza del de cuius oppure a un notaio o ad un avvocato. La dichiarazione di rinuncia viene sempre e comunque depositata presso il tribunale. E' possibile revocare la rinuncia solo se non è ancora prescritto il termine per l'accettazione e se nel frattempo l'eredità non è stata acquistata da altri.

**Attenzione:** se l'erede chiamato (questo vale spesso nel caso vi siano coniugi e figli) è già in possesso di beni ereditari (ad es. perché abita nell'appartamento dei genitori, che ora eredita), avrà solo 3 mesi di tempo per rinunciare all'eredità. Trascorso tale termine, l'erede in possesso di beni ereditari verrà considerato erede puro e semplice. Se l'eredità è gravata da montagne di debiti, bisogna quindi decidersi o farsi comunque consigliare in fretta.

#### **Responsabilità per i debiti del testatore e possibilità di limitare tale responsabilità per gli eredi**

Senza rinunciare del tutto all'eredità, è possibile accettarla col beneficio d'inventario. Ha senso quindi procedere in questo modo se c'è effettivamente il rischio che l'eredità sia gravata da debiti. L'accettazione col beneficio d'inventario necessita di una dichiarazione presso il tribunale competente. In questo modo l'eredità viene tenuta distinta dal patrimonio dell'erede, che sarà quindi chiamato a rispondere solo in misura limitata (non col proprio patrimonio personale):

- l'erede ha nei confronti dell'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;
- l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;
- i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori dell'erede. Essi però

devono domandare la separazione dei beni, se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunci.

**Ma attenzione:** l'erede perde i diritti che gli derivano dal beneficio d'inventario se aliena i beni ereditari senza l'autorizzazione del giudice o se dichiara il falso nell'inventario.

Così come la rinuncia, anche l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario va formalizzata al cancelliere del tribunale competente o ad un notaio, con allegazione di una domanda di verifica dell'inventario, da redigersi su carta semplice. Il giudice competente autorizzerà poi „il beneficio dell'inventario“. L'inventario viene fatto prima o dopo la dichiarazione, dall'erede stesso, che raccoglierà a tal fine documenti, estratti del libro fondiario, documenti bancari ed estratti conto ecc.

#### **Pagamento dei creditori e legatari**

Come fanno creditori e legatari a far valere i propri diritti?

- presentandosi, salvo il caso in cui essi si oppongano a questa modalità di pagamento diretto o in cui l'erede intenda promuovere la liquidazione;
- facendo liquidare l'eredità;
- cedendo i beni.

La procedura di liquidazione avviene nel caso di un'eventuale opposizione da parte dei creditori e/o dei legatari al pagamento su presentazione, che devono presentare entro un termine stabilito le loro dichiarazioni di credito. L'erede, con l'assistenza del notaio, forma una graduatoria dei creditori ("lo stato di graduazione"), sulla base dei loro diritti di prelazione. Trascorsi 30 giorni senza reclami dalla data di pubblicazione dello stato di graduazione, esso diventa definitivo. Il pagamento avviene in conformità con lo stato. Su richiesta di un creditore o legatario, è possibile fissare un termine per la liquidazione dell'attivo ereditario e per la redazione dello stato di graduazione.

Il notaio comunica lo stato di graduazione ai creditori e ai legatari e provvede alla sua pubblicazione ufficiale. Una volta divenuto definitivo lo stato o quando è passata in giudicato la sentenza relativa ad eventuali reclami, l'erede dovrà soddisfare i creditori e i legatari in conformità con lo stato stesso.

#### **Debiti, fideiussioni, ipoteche: quando è meglio rinunciare? Quando invece si deve accettare l'eredità con beneficio d'inventario?**

Se non si sa a quanto ammontino i debiti che si ereditano ma si ritiene che - una volta saldati i debiti - resterà ancora qualcosa dell'eredità, si può scegliere l'accettazione con benefi-



### 3.9 EREDITÀ E TUTELA

## Quando decidono gli altri

**Se l'eredità non è (ancora) stata accettata o se un erede è minorenne o interdetto, c'è bisogno di qualcuno che amministri l'asse ereditario.**

#### Il curatore dell'eredità giacente

Nel caso di inerzia dei chiamati all'eredità si supplica mediante la dichiarazione di giacenza della stessa, che comporta la nomina di un curatore. Competente alla nomina del curatore, su istanza della persona interessata o d'ufficio, è il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.

**Al curatore sono attribuiti i seguenti obblighi** (art. 529 c.c.): redazione dell'inventario dell'eredità, esercizio e promozione delle ragioni della stessa (ossia risposta alle istanze ricevute e in genere attività processuale correlata all'eredità), amministrazione in genere (compimento di atti di conservazione e vigilanza dell'eredità), deposito del denaro, trovato o riscosso dalla vendita dei beni dell'eredità, presso un istituto di credito e infine rendimento del conto. Previa autorizzazione del tribunale, egli può provvedere al saldo dei debiti ereditari e dei legati, a meno che i creditori e/o i legatari facciano opposizione. In questo caso dovrà darsi luogo alla procedura di liquidazione dell'eredità.

Per quanto concerne l'inventario, l'amministrazione e il rendimento dei conti, valgono le stesse disposizioni che si applicano nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredità viene accettata.

#### Il tutore

La figura del tutore è sempre necessaria nel caso in cui ci siano eredi minorenni o interdetti. La scelta del tutore può essere fatta anche dal testatore tramite indicazione del nominativo nel testamento. Affinché il tutore possa esercitare le proprie funzioni, è necessaria la nomina ufficiale del giudice tutelare, che avviene dopo l'apertura della successione (codice civile art. 346 e segg.). Ecco perché il notaio, che ha proceduto all'apertura, deve darne notizia al giudice tutelare entro 10 giorni. Sono soggetti a questo „obbligo di denuncia“ anche i parenti entro il terzo grado e lo stesso tutore designato. Solitamente, se vi sono più fratelli minorenni viene nominato un solo tutore. Se ne possono comunque scegliere anche più di uno, oppure il giudice tutelare può designare un curatore speciale se tra i fratelli si creano conflitti di interessi in relazione all'eredità.

#### Chi può essere tutore?

Se possibile, viene nominata la persona designata dal genitore che ha esercitato per ultimo la potestà. La designazione può avvenire anche per testamento così come per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Se manca la designazione o se vi sono gravi motivi contro la nomina della persona designata, il tutore viene cercato tra i nonni o i parenti più prossimi del minore che devono essere sentiti in merito. Il giudice deve anche sentire il minore in questione se ha compiuto i sedici anni di età. In ogni caso il tutore deve essere idoneo all'ufficio ed avere una condotta ineccepibile ed esemplare, in modo da essere certi che il minore sia in buone mani. Forse possono suonare come frasi retoriche, ma il tutore - prima di assumere l'ufficio - deve pur sempre giurare davanti al giudice tutelare di esercitare le proprie funzioni con fedeltà e diligenza.

#### Chi non può essere nominato tutore o deve cessare da tale ufficio?

- Coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;
- coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore che per ultimo ha esercitato la patria potestà;
- coloro che hanno avuto o hanno col minore (o i loro genitori/nonni/coniugi) una lite, che potrebbe pregiudicare il benessere del minore o influire negativamente in qualsiasi modo sul suo patrimonio;
- coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o sono stati rimossi da altra tutela;
- il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.

## 4.1 ISTRUZIONI

# Lutto in famiglia: cosa fare

**La morte di una persona cara mette a dura prova chi resta. Al dolore per la perdita e all'elaborazione del lutto, infatti, si sommano svariati problemi pratici da risolvere in tempi brevi. Ma pochi conoscono le procedure del caso e sanno dove mettere mano.**

Un lutto in famiglia costringe i parenti del defunto, benché provati emozionalmente, ad assumere nell'immediato diverse decisioni di ordine pratico. Quanto più si è preparati ad affrontare un simile momento, tanto più facile sarà sbrigare le formalità di rito, raccogliere documenti, scegliere il tipo di funerale e di sepoltura ecc. Molti di questi compiti sono di norma affidati alle imprese di pompe funebri, ma alcuni possiamo risolverli da soli.

### Da dove cominciare?

Il decesso di una persona deve essere denunciato all'Ufficio di Stato Civile entro 24 ore, fornendo gli estremi personali del defunto, nonché il luogo e l'ora del decesso. Il cadavere deve essere tenuto sotto osservazione da un ufficiale sanitario per 24 ore dal momento del decesso (legge 29 dicembre 1993, n. 578). Successivamente si può procedere alla sua vestizione e al trasporto nella camera mortuaria del cimitero, nella chiesa in cui si svolgerà la cerimonia funebre o nella camera ardente allestita altrove.

### Tante incombenze da sbrigare

- Se il decesso avviene in casa, occorre chiamare il medico curante (o la guardia medica) affinché ne accerti le cause e compili il relativo certificato (scheda ISTAT).
- La legge richiede un secondo certificato (certificato di accertamento di morte) rilasciato dal medico necroscopo (solitamente un ufficiale sanitario; a Bolzano e Merano si trovano anche medici specializzati).
- Avisare parenti e amici.
- Disporre il trasferimento della salma.
- Raccogliere informazioni e consigli per l'acquisto o l'affitto di una tomba o un loculo (a seconda della modalità di sepoltura prescelta).
- Stabilire la data del funerale e il cimitero/la parrocchia per la sepoltura.
- Ordinare il servizio di accompagnamento musicale alla cerimonia funebre.
- Ordinare gli ornamenti per la chiesa o la cappella del cimitero in cui si terrà la cerimonia funebre.
- Scegliere e acquistare le composizioni floreali per il feretro (bouquet e corone).
- Disporre la pubblicazione dei necrologi sui giornali.
- Concordare eventuali dettagli con il sacerdote officiante la cerimonia funebre.

- Provvedere alla cura di eventuali animali domestici, delle piante o del giardino del defunto; sistemare provvisoriamente la casa (staccare le spine elettriche dalle prese, chiudere porte e finestre, chiudere a chiave l'ingresso ecc.).
- Richiedere l'atto di morte all'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso (previa presentazione dei certificati medici di cui sopra).
- Ordinare biglietti luttati di partecipazione e ringraziamento, ricordini e libri firma.
- Scrivere il testo di biglietti e ricordini.
- Organizzare l'eventuale banchetto funebre.
- Richiedere la risoluzione di eventuali polizze vita, disdire altri contratti assicurativi.
- Comunicare il decesso all'ente pensionistico di riferimento, inoltrare richiesta per la pensione di reversibilità (anche tramite un patronato).
- Disdire i contratti relativi a utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, TV, altri servizi) e l'eventuale contratto di locazione dell'abitazione.
- Richiedere la pubblicazione dell'eventuale testamento (presso un notaio).
- Regolare i rapporti bancari, disdire o modificare gli ordini permanenti.
- Disdire tutti gli abbonamenti in corso.
- Reintestare la proprietà di automobili e polizze RC auto.
- Disdire tessere associative.
- Cambiare l'indirizzo di consegna della posta.
- Controllare la scadenza di bollette e fatture in genere.
- Avisare eventuali creditori.
- Avisare eventuali clienti.
- Se necessario, contattare un avvocato/notaio/commercialista per l'amministrazione dell'eredità.

Una buona impresa di onoranze funebri offre assistenza in tutte le pratiche del caso: esegue le formalità burocratiche, si occupa della documentazione ai fini legali e civili, definisce uno scadenziario, controlla le operazioni di sepoltura o esegue il trasferimento della salma nel luogo di sepoltura prescelto. Inoltre cura degnamente la composizione della salma e l'esposizione del feretro, svolge i preparativi per la cremazione, fornisce il feretro, l'urna e accessori, offre consulenza nella scelta rispettivamente di annunci e partecipazioni, dell'accompagnamento musicale per il funerale e della tomba (croce, lapide, monumento). Si occupa altresì del servizio taxi per il sacerdote officiante o del trasporto dei parenti più stretti. Non da ultimo, se si tratta di un'impresa seria, al termine delle sue prestazioni rilascia sempre una fattura chiara e dettagliata. Il consumatore rammenti invece che richiedere un preventivo, indicante nel dettaglio tutte le spese che dovrà sostenere, dovrebbe essere la regola fissa, anche nel momento del cordoglio. Il numero e la varietà dei servizi offerti varia da impresa a impresa, oltre che secondo l'estensione del bacino di utenza. Non essendo ancora questo settore re-



golamentato dalla legge, gli operatori si sono dotati autonomamente di un Codice di Comportamento, varato a Bologna il 26.12.1987 dalla Federazione Nazionale Imprese di Onoranze Funebri (FE.N.I.O.F.) e dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.).

Naturalmente l'organizzazione del funerale può essere curata personalmente anche da parenti, amici o conoscenti del defunto. Per gli **acattolici e le persone di altre confessioni**, alcuni cimiteri mettono a disposizione una sala di commiato per celebrare un rito civile o conforme agli usi della religione di riferimento.

#### Documenti da presentare subito dopo il decesso:

- documento d'identità del defunto (richiesto per la sepoltura);
- foto del defunto (richiesta per la sepoltura);
- documento d'identità del parente che sottoscrive l'autocertificazione in caso di cremazione;
- codice fiscale della persona a cui viene intestata la fattura per i servizi funebri;
- certificati di morte (rilasciati dal medico curante e dal necroscopo) e atto di morte (Stato Civile del Comune);
- certificato di residenza del defunto;
- certificato di stato di famiglia del defunto e dei suoi eredi;
- eventuale testamento;

#### Altri documenti da esaminare successivamente:

- documentazione relativa a polizze assicurative, pensioni, rapporti bancari, contratti di servizio, abbonamenti.

## 4.2 FORME DI SEPOLTURA

### Terra o fuoco?

**Inumazione e cremazione a confronto. I passi obbligati da compiere, qualunque sia la soluzione prescelta.**

La sepoltura dei defunti è da sempre associata alla cultura funeraria delle società umane. Oggi come ieri, la forma più diffusa è rappresentata dall'inumazione, ossia la deposizione in terra del cadavere, opportunamente chiuso in una cassa. La cultura occidentale - contrariamente ad altri paesi, come per esempio quelli mussulmani - non ammette invece la sepoltura dei cadaveri avvolti soltanto in un lenzuolo. L'inumazione è disciplinata da una ricca serie di norme. Esse riguardano fra l'altro la profondità delle fosse e il tempo minimo di sepoltura, che può variare sensibilmente a seconda delle caratteristiche del terreno cimiteriale e serve a garantire una corretta conservazione della salma, prima della sua esumazione. Usi diversi dalla sepoltura si sono affermati tra i popoli di religione cristiana solo a partire dal XX secolo. È il caso per esempio della cremazione, che ha potuto diffondersi grazie all'interesse di una cerchia inizialmente ristretta di liberi pensatori.

La cremazione consiste nel bruciare la salma e raccogliere quindi le ceneri in apposite urne, che possono essere tumulate in cimitero o custodite in casa. La possibilità in Italia di disperdere le ceneri „in natura“ è sancita dalla legge n. 130/2001, che però non ha ancora trovato concreta applicazione in mancanza del regolamento di attuazione.

I cofani, invece, devono essere obbligatoriamente collocati in un cimitero (in tombe o loculi). Il tipo e il luogo di sepoltura dipendono sostanzialmente dalla volontà del defunto. Chi nutre precisi desideri al riguardo si affida generalmente alla pietas dei suoi familiari oppure lascia un testamento contenente disposizioni in merito.

! **Attenzione:** a seconda della tipologia di sepoltura (inumazione, tumulazione o cremazione) la legge prescrive l'impiego di contenitori in materiali differenti. Per la cremazione vengono accettati solo cofani in legno non trattato; materiale che sarebbe sempre da preferire per motivi ecologici. Sempre per ragioni ambientali andrebbero evitati anche tutti i legni tropicali.

#### Principali riferimenti normativi:

- decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria;
- legge 30 marzo 2001, n. 130 - Disposizioni in materia di cremazione delle salme e modalità di dispersione e conservazione delle ceneri;
- regolamenti comunali per le attività funebri e cimiteriali.

È riconosciuto ad ogni Comune il potere di regolamentare le condizioni di accesso ai servizi funerari nel proprio territorio. Un regolamento comunale di Polizia Mortuaria disciplina anche il procedimento amministrativo per la sepoltura.



## Cremazione

La cremazione è, dopo l'inumazione, il rituale oggi più comune al mondo. Alla sua diffusione contribuiscono sia motivazioni pratiche che etiche: non inquina, fa risparmiare spazio, riduce i costi per il singolo e per la collettività, è versatile quanto a cerimonia e collocazione delle ceneri.

### Come formalizzare la scelta per la cremazione?

La legge prevede tre possibilità:

- iscrizione a una società di cremazione (in Alto Adige la So.Crem), per la quale basta compilare un modulo di adesione e versare la quota associativa annuale;
- atto testamentario, depositato presso un notaio oppure scritto di proprio pugno (olografo) e consegnato a un notaio o a una persona di fiducia, che si incarichi di farlo valere;
- dichiarazione di volontà postuma, resa dalla maggioranza dei parenti di pari grado (i familiari sono individuati per legge), i quali, dopo il decesso, devono dichiarare per iscritto che il defunto aveva espresso in vita il desiderio di essere cremato.

La Circolare del Ministero della Sanità (n. 10 del 31 luglio 1998) estende la possibilità di richiedere la cremazione anche per le salme non decomposte e i resti ossei, in caso di esumazione a compimento del turno di sepoltura.

### Come si svolge la cremazione

Per ottenere dal Comune l'autorizzazione alla cremazione occorre presentare una delle attestazioni di volontà sopra indicate. Il rito funebre si svolge in conformità ai desideri del defunto o dei suoi familiari, nel rispetto della sua religione e degli usi di riferimento. Una cerimonia funebre non è ad ogni modo obbligatoria e comunque non deve necessariamente svolgersi in chiesa. A conclusione dell'eventuale cerimonia, il feretro viene trasportato presso l'impianto di cremazione. Se la cremazione avviene in un giorno diverso dal rito funebre, la data e l'ora vengono comunicati tempestivamente ai familiari. In occasione del successivo trasferimento dell'urna cineraria al luogo di destinazione, i familiari possono accompagnarla e, eventualmente, organizzare un rito di estremo commiato in forma ristretta.

La cremazione di persone decedute nel territorio dell'Alto Adige avviene sempre nel crematorio del cimitero civico di Bolzano (via Maso della Pieve, 7). Se il decesso avviene fuori provincia, la cremazione è effettuata nell'impianto più vicino.

### Ulteriori informazioni

So.Crem  
Viale Trieste 70, Bolzano  
Tel. 0471 915816

La So.Crem è un'associazione privata senza scopo di lucro che promuove la cremazione, svolge attività di sensibilizzazione dei cittadini e tutela i suoi associati verificando il rispetto della loro scelta cremazionista. L'iscrizione all'associazione prevale per legge su eventuali contrasti tra i familiari. La So.Crem può essere incaricata espressamente anche di provvedere agli adempimenti funerari dei suoi associati (rito funebre, collocazione delle ceneri). In questo caso gli associati possono avvalersi del servizio di assicurazione e del mandato per le esequie. La quota annuale d'iscrizione alla So.Crem è di 10 euro.

### Dove vanno le ceneri?

Le ceneri possono essere deposte dentro o fuori del cimitero (la deposizione in terra è ammessa solo all'interno del sito cimiteriale):

#### all'interno del cimitero:

- nella tomba di famiglia: i titolari di concessione nel Comune di residenza o altrove possono deporre anche le ceneri; in tal caso, l'urna cineraria deve essere racchiusa in un contenitore sigillato e fatto di materiale resistente;
- in un loculo: opzione scelta soprattutto nei cimiteri con scarsa disponibilità di spazio, perché permette di conservare insieme i resti di coppie o anche di intere famiglie;
- nel cinerario comune: opzione richiesta perlopiù da persone sole, che vogliono evitare complicazioni relative alla cura della tomba o del loculo;
- disperse nell'area apposita: a Bolzano è prevista a tal fine la realizzazione di un prato.

#### fuori del cimitero:

- in un luogo privato (p.es. in casa): attualmente la conservazione tra le mura domestiche è consentita solo nei comuni di Bolzano e Bressanone. Per l'affidamento alla famiglia bisogna presentare richiesta al sindaco del Comune in cui l'urna sarà conservata. La conservazione in casa è autorizzata solo se il defunto aveva espresso in vita - a voce o per iscritto - tale desiderio. Alla dichiarazione di volontà del defunto deve accompagnarsi un'autocertificazione del coniuge o del parente più prossimo. In presenza di più parenti di pari grado, la certificazione deve essere firmata da entrambi;
- disperse in natura: per chi non si riconosce nei riti funebri tradizionali e desidera dare un'impronta personale al proprio commiato dal mondo; questa pratica, pur essendo prevista dalla legge, non è ancora possibile in quanto non sono ancora stati emanati i regolamenti di attuazione (vedi sopra).



## 5.1 | COSTI DEL LUTTO

### Il mercato del caro estinto

**Eccessive differenze di prezzo, poca trasparenza e ancor meno informazioni. Questo il quadro emerso da un'indagine effettuata nel 2003 dal CTCU per conoscere costi e servizi delle imprese funebri altoatesine. La morte è un argomento di cui si parla malvolentieri, e così molte ditte fanno affari approfittando della scarsa informazione e dello stato emozionale di chi ha appena perso una persona cara.**

**La concorrenza è poco gradita e praticata, al punto che varie zone della provincia sono delle autentiche „riserve protette“, naturalmente non dichiarate ufficialmente, a beneficio di pochi operatori. Anche sul fronte dei prezzi non pare inopportuno parlare di „Far West“. Costi e servizi variano da impresa a impresa, da Comune a Comune e perfino da parrocchia a parrocchia, visto che neppure la messa costa uguale dappertutto.**

**In Alto Adige l'unica impresa pubblica del settore - e anche la più conveniente, specie per quanto riguarda il prezzo dei cofani - è quella del Comune di Bolzano.** Altre amministrazioni locali cercano in vario modo di venire incontro ai cittadini, alcune accollandosi in tutto o in parte le spese di cremazione, altre dando la possibilità ai parenti di conservare in casa l'urna cineraria del defunto.

La maggior parte delle imprese offre ormai un servizio completo: dalla raccolta della documentazione alla composizione

della salma, dal trasporto del feretro all'allestimento della camera ardente, dai necrologi e i ricordini agli accordi con il sacerdote e alle composizioni floreali. La gamma dei servizi varia sensibilmente secondo gli usi consolidati nelle diverse località, cosa che rende più difficile un confronto diretto tra le condizioni praticate dalle singole ditte.

Il Comune di Bolzano ha predisposto per i suoi servizi funebri un listino prezzi molto semplice e chiaro, distinguendo tra quattro tipologie di funerale ed altrettante categorie economiche. I costi per un funerale medio, per esempio, si aggirano sui 3.500 euro, esclusi i trasporti, la cassa zincata interna o esterna, la preparazione della tomba e altre spese accessorie. (vedi pag. 37).

Da qualche anno a questa parte, dopo l'apertura del crematorio di Bolzano, le cremazioni nel territorio del capoluogo sono aumentate notevolmente (oggi rappresentano il 50% delle sepolture!).

La maggior parte degli operatori di pompe funebri è ben consapevole del vantaggio di cui gode nei confronti della clientela. Tra questi vi è addirittura chi ammette: „Con le famiglie colpite da un lutto si riesce a fare ciò che si vuole“. La brutta abitudine di esercitare una pressione psicologica sul cliente, inducendolo a spendere di più con frasi del tipo „solo lei può sapere quanto fosse importante sua madre“, è emersa altresì da diverse interviste ai consumatori. Questi lamentano talvolta anche l'invasione di certi marmisti, che avvicinano i parenti di una persona da poco defunta per indurli a sottoscrivere l'acquisto di una lapide.

Il CTCU invita tutti a pensare per tempo alla propria sepoltura: chi si preoccupa oggi per il momento in cui verrà a mancare, evita ai propri parenti spiacevoli discussioni, decisioni scomode e spese superflue. Alla Giunta provinciale si chiede invece di varare una legge di armonizzazione del settore e disporre opportuni controlli per verificarne l'osservanza.

### Disporre oggi per il domani

Quando si verifica un lutto in famiglia, il cordoglio si scontra con l'urgenza di prendere svariate decisioni pratiche. Quanto più si è preparati ad affrontare un simile momento, tanto meno si rischia di fare acquisti incauti o superflui. Al tempo stesso, il cittadino bene informato può contribuire a rendere più trasparente il mercato del caro estinto.

Decidere sul tipo di funerale che si vorrebbe non è facile. Tuttavia, raccogliendo le informazioni a tempo debito, si risparmiano dubbi, incertezze e spese a chi rimane. L'importante è discutere dei propri intenti con il resto della famiglia, o meglio ancora metterli nero su bianco.

**Ecco alcuni consigli per predisporre ogni cosa a dovere:**

- Richiedete il preventivo a varie imprese; i prezzi per le medesime prestazioni possono variare anche del 100 %!
- Ufficialmente in Alto Adige non esistono vincoli territoriali per l'attività delle imprese funebri. Quindi è possibile contattarne anche una al di fuori della propria località di residenza. Questa sarà tuttavia tenuta a conformarsi agli usi funebri locali.
- I prezzi per il feretro e il trasporto sono più alti fuori provincia. In caso di un decesso fuori dal territorio provinciale, può pertanto essere comunque conveniente rivolgersi a un'impresa locale, sempre richiedendo l'opportuno preventivo.
- Se la cremazione è preceduta da un funerale tradizionale, bisogna preventivare anche la spesa per la cerimonia (escluse le spese per la tomba).
- Per erigere una lapide o una croce sulla tomba del familiare c'è tempo almeno un anno dalla data d'inumazione! Perciò meglio non farsi indurre ad acquisti poco meditati nei giorni e nelle settimane immediatamente successive al funerale.
- La pubblicazione dei ringraziamenti sui bollettini comunali costa molto meno che sui quotidiani.
- Le spese sostenute per le esequie di un familiare (coniuge, figli legittimi e adottivi, genitori, suoceri) possono essere dedotte dalla dichiarazione dei redditi per un importo fino a 1549,37 euro.

**Di seguito riportiamo le voci di spesa per un funerale, con la raccomandazione di richiedere sempre un preventivo scritto prima di commissionare acquisti o forniture:**

- composizione della salma, chiusura e sigillatura del feretro, documenti per la sepoltura, trasporto entro i confini comunali, camera ardente in cimitero (o a casa);
- organizzazione e assistenza durante la cerimonia, croce di legno con il nome del defunto;
- cofano e accessori;
- messa, sacerdote;
- composizioni floreali (corone);
- addobbi per il feretro;
- partecipazioni;
- annunci funebri sui giornali;
- luttini ricordo;
- affitto di un posto tomba (per un anno);
- lavoro dei necrofori;
- accompagnamento musicale alla cerimonia funebre;
- banchetto funebre;
- offerte per aiutanti, chierichetti ecc.;
- corredo della tomba (lapide, croce).

Il Comune di Bolzano offre un servizio di pompe funebri distinguendo tra quattro categorie di spesa:

Servizi	FUNERALE ECONOMICO	FUNERALE MEDIO A	FUNERALE MEDIO B	FUNERALE DI LUSO
Funerale	158,00 euro	158,00 euro	158,00 euro	158,00 euro
Trasporti	107,00 euro	107,00 euro	107,00 euro	107,00 euro
Composizione salma, chiusura cassa, accessori	18,00 euro	18,00 euro	18,00 euro	18,00 euro
Espletamento pratiche e servizi funerari	90,00 euro	90,00 euro	90,00 euro	90,00 euro
Inumazione in campo comune	158,00 euro	158,00 euro	158,00 euro	158,00 euro
Taxi per sacerdote	24,00 euro	24,00 euro	24,00 euro	24,00 euro
Cofano	Cofano economico (tortiglione B) 248,00 euro	Cofano medio (larice 9/B) 319,00 euro	Cofano medio (larice 9/B) 319,00 euro	Cofano di lusso (olmo) 809,00 euro
Necrologio	-	Dolomiten 345,60 euro	Alto Adige 324,00 euro	Dolomiten 893,00 euro Alto Adige 540,00 euro
Bus	-	-	-	106,00 euro
Bollo di quietanza	1,81 euro	1,81 euro	1,81 euro	1,81 euro
<b>TOTALE</b>	<b>804,81 euro</b>	<b>1.221,41 euro</b>	<b>1.199,81 euro</b>	<b>2.904,81 euro</b>
				Oppure
Inumazione in tomba di famiglia				360,00 euro
<b>TOTALE</b>				<b>3.264,81 euro</b>

## Quanto costa la cremazione

I costi per la cremazione in Alto Adige sono fissati dal Comune di Bolzano, nel cui territorio si trova anche l'unico crematorio della provincia. Alcuni comuni altoatesini incentivano questa forma di sepoltura, che negli ultimi anni ha conosciuto una notevole diffusione.

### Costi

cremazione salma di persona residente in vita nel comune di Bolzano: 158,00 euro;

cremazione salma di persona residente in vita in provincia di Bolzano: 315,00 euro;

cremazione salma di persona residente in vita fuori dalla provincia di Bolzano: ca. 415,00 euro.

### Bolzano

Il Comune paga la metà della tariffa del crematorio (158,00 euro); l'importo residuo è a carico della famiglia. L'urna cineraria può essere conservata anche in casa.

### Merano

Il Comune concede 181,00 euro a copertura parziale delle spese di trasporto e cremazione, dietro presentazione di fattura quietanzata.

### Bressanone

Il Comune contribuisce con 570,00 euro alle spese di trasporto e cremazione; rimane a carico della famiglia un importo pari a 157,75 euro.

L'urna cineraria può essere conservata anche in casa.

### San Genesio

Il Comune si accolla il 70 % (220,50 euro) delle spese di cremazione, nonché le spese di trasporto.

### Caldaro

Il Comune si accolla il 70% (220,50 euro) delle spese di cremazione.

### Terlano

Il Comune copre l'intera spesa di cremazione e trasporto, facendosi intestare direttamente la fattura del crematorio.

### Fiè allo Sciliar

Il Comune si assume l'intera spesa di cremazione per tutte le persone residenti nel suo territorio alla data del decesso. Le spese di trasporto sono invece a carico dei cittadini. L'urna cineraria può essere conservata anche in casa.

### Silandro

Il Comune salda la differenza tra il costo di sepoltura (130 euro) e quello per la cremazione (315 euro), dietro presentazione della fattura di quietanza del crematorio.

Attenzione! L'elenco sopra riportato non è esaustivo. Per conoscere le norme vigenti, consigliamo di informarsi presso il proprio Comune di residenza.

**Attenzione!** L'elenco sopra riportato non è esaustivo. Per conoscere le norme vigenti, consigliamo di informarsi presso il proprio Comune di residenza.

### Sepoltura di persone indigenti

Le spese di composizione e trasporto della salma di persone indigenti, appartenenti a una famiglia bisognosa o senza contatti con i propri familiari, vengono assunte dal Comune (DPR 285/90 e circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993), che copre anche i costi per il feretro, la sepoltura e la deposizione della salma.

### Vittime di incidenti mortali

Conformemente alla circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, i Comuni sono tenuti ad accollarsi le spese di recupero della salma. I parenti del defunto possono chiedere al Comune il rimborso delle spese dietro presentazione del verbale d'infortunio, fatte salve eventuali norme in deroga emanate dall'ente locale stesso.

## 5.2 ASSICURAZIONI

### Che fare con le polizze?

**Chi si occupa delle pratiche conseguenti alla morte di una persona, deve prestare attenzione a tutti i contratti in corso, compresi quelli di assicurazione. Esistono polizze che devono essere annullate ed altre che prevedono l'incasso di un capitale. Ci sono termini da rispettare e documenti da consegnare.**

#### Polizze vita

La polizza vita per il caso morte prevede che il capitale sia liquidato ai beneficiari solo in caso di decesso dell'assicurato. La stessa condizione regola l'assicurazione infortuni (in caso di infortunio mortale).

**Importante:** l'articolo 2952 del Codice Civile stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivano in un anno da quando si è verificato il decesso. Perciò è importante attivarsi presso la compagnia assicuratrice entro tale termine, pena la prescrizione del diritto alla liquidazione del previsto capitale.

⚠ **Attenzione!** Chi stipula una polizza vita per il caso morte o una polizza infortuni con il caso morte dovrebbe assolutamente consegnare copia della stessa ai beneficiari, chiarendo che hanno solamente un anno di tempo per incassare il capitale.

#### Cosa devono fare i beneficiari?

- 1) Comunicare alla società assicuratrice, mediante raccomandata AR, l'avvenuto decesso dell'assicurato. Il più presto possibile dovranno poi essere trasmessi:
- 2) originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento;
- 3) certificato di morte;
- 4) relazione medica sulle cause del decesso dell'assicurato, redatta su apposito modulo fornito dall'assicurazione; eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario per verificare l'esattezza delle dichiarazioni dell'assicurato relative alle circostanze che hanno influenzato la valutazione del rischio;
- 5) atto notorio o dichiarazione sostitutiva da cui risulti se l'assicurato ha lasciato o meno testamento; in caso di esistenza di testamento dovrà essere prodotto un estratto contenente le parti attinenti al contratto di assicurazione;
- 6) eventuale atto notorio o dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti l'individuazione degli eredi legittimi (nel caso in cui non siano indicati i beneficiari);
- 7) in caso di beneficiari minori: autorizzazione del giudice tutelare all'incasso delle somme dovute.
- 8) All'atto della consegna pretendere il rilascio di una conferma scritta di ricevimento dei sopraelencati documenti.

9) Verificato l'obbligo al pagamento, l'assicuratore mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa: a partire dal 31° giorno l'assicuratore dovrà riconoscere gli interessi di mora a favore dei beneficiari.

#### Aspetti legali e fiscali

Conformemente all'articolo 1920 del Codice Civile, il beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione. Le somme corrisposte non sono soggette a tassazione. Le somme dovute a seguito di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili, né sequestrabili (articolo 1923 del Codice Civile): a tale proposito precisiamo che restano valide le disposizioni, rispetto ai premi pagati, relative agli atti compiuti in pregiudizio ai creditori.

⚠ **Attenzione!** Quanto detto vale anche per le polizze vita o infortuni con il caso morte collegate a contratti di conto corrente o ad altri prodotti bancari! Informarsi presso la banca del defunto sull'esistenza di tali polizze nei suoi contratti!

#### RC auto

In linea di principio è riconosciuta a un erede o altra persona la facoltà di subentrare nel contratto assicurativo del defunto. Tuttavia il premio dipende, come noto, da fattori quali il luogo di residenza, il sesso, l'età, la classe bonus-malus ecc. dell'intestatario. Per questo è importante comunicare il cambiamento di proprietà all'impresa assicuratrice. In caso contrario, qualora al PRA risulti un proprietario del veicolo diverso da quello indicato nel contratto assicurativo, è consentita all'assicuratore una parziale rivalsa in caso di danno.

#### Polizze infortuni, malattia, di responsabilità personale ecc.

I contratti cessano con la morte del contraente/assicurato (informare l'impresa assicuratrice, presentare il certificato di morte).

#### Polizze danni materiali (incendio, furto ecc.)

Gli eredi subentrano al deceduto in qualità di contraenti (informare l'impresa assicuratrice, presentare il certificato di morte).





### 5.3 CONTRATTI DA DISDIRE

## Telefono e TV

**È nell'interesse degli eredi conoscere e rispettare tempi e modi per la disdetta dei contratti telefonici e di abbonamento TV.**

#### Telefonia fissa

In caso di decesso di un abbonato, normalmente si procede al subentro di un familiare appartenente allo stesso nucleo oppure alla cessazione della linea. In entrambi i casi è richiesto il certificato di morte.

Dovendo trattare la restituzione dell'eventuale "anticipo conversazioni" a suo tempo versato dal cliente defunto, o nel caso di rimborso di fattura negativa, la società telefonica (sempre dietro presentazione del certificato di morte) emette un assegno intestato al defunto e inviato all'indirizzo indicato dall'erede/dagli eredi. L'assegno può essere incassato presso la banca dell'erede o quella del defunto presentando un atto notorio di successione o dichiarazione sostitutiva da cui emerga il nominativo dell'erede/degli eredi.

La riscossione dell'assegno deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione.

Nel caso di più soggetti interessati, oltre all'atto notorio è richiesta anche la delega da parte dei coeredi a favore dell'erede che procede all'incasso dell'assegno.

Se il defunto era abbonato a più operatori o aveva un contratto internet con un operatore diverso dal principale, è necessario inviare una raccomandata di disdetta a ciascuno di essi secondo le modalità sopra indicate.

#### Telefonia mobile

Per i contratti con abbonamento vale la stessa procedura della telefonia fissa. Nel caso di carte ricaricabili sarebbe invece opportuno modificarne l'intestazione secondo le modalità stabilite dalle diverse compagnie telefoniche. Tuttavia, in genere, è sufficiente recarsi presso un centro assistenza dell'operatore in questione, presentando la SIM card ed un proprio documento d'identità.

#### Numeri del servizio clienti degli operatori di telefonia mobile:

TIM: 119

TRE: 133

VODAFONE: 190

WIND: 155

#### Canone RAI

L'abbonamento RAI è strettamente personale e non può essere ceduto.

In caso di morte del titolare, l'erede non abbonato può richiedere l'intestazione a proprio nome inviando una raccomandata AR con allegato certificato di morte al seguente indirizzo:

#### Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1

S.A.T. Sportello Abbonamenti TV

Casella postale 22

10121 - Torino

In questo modo l'erede usufruirà del periodo per il quale era già stato pagato il canone. In attesa dell'aggiornamento dell'intestazione del contratto, il rinnovo del canone deve essere effettuato con il nome e il numero del vecchio intestatario.

Se l'erede è già abbonato, deve richiedere l'annullamento dell'abbonamento intestato al defunto comunicando data e luogo del decesso oppure allegando il relativo certificato di morte. In ogni caso l'erede è obbligato a pagare eventuali arretrati dovuti dall'abbonato deceduto (RDL 21.02.1938, n. 246).

In caso di annullamento definitivo dell'abbonamento, è necessario comunicare se si intende:

- portare il televisore in discarica (preferibilmente allegando alla disdetta la ricevuta del centro di riciclaggio)
- regalare il televisore a terzi (indicando il nominativo della persona che ne verrà in possesso).



## Lettera di disdetta contratto di abbonamento telefonico

Mittente: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_Spett. Telecom Italia S.p.A.  
Servizio Clienti Residenziali  
Casella Postale 211  
14100 Asti (AT)  
FAX: 803 308 187Spett.le Fastweb  
Servizio Disdette  
Casella Postale 126  
20092 Cinisello BalsamoSpett.le Brennercom  
Servizio Disdette  
Via Pacinotti, 12  
39100 Bolzano

oppure

oppure

Data \_\_\_\_\_

**Raccomandata AR**Oggetto: Disdetta del contratto di abbonamento relativo alla linea telefonica n. \_\_\_\_\_  
intestata a \_\_\_\_\_ per decesso abbonato.

Il/La sottoscritto/a

\_\_\_\_\_, erede del/la sig./ra

\_\_\_\_\_, deceduto/a in data \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_,

codice fiscale (del defunto) \_\_\_\_\_

titolare della linea telefonica n. \_\_\_\_\_

ubicata in (via, piazza) \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_

CHIEDE

la disdetta del contratto telefonico in oggetto con decorrenza immediata .

Per eventuali chiarimenti il recapito telefonico è: \_\_\_\_\_

Richiede inoltre che eventuali future comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo postale:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Coordinate bancarie per eventuali rimborsi a mezzo bonifico:

c/c \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_

Allegati: 1. fotocopia documento d'identità dello/a scrivente

2. certificato di morte

## Luce e gas

**Variazioni e disdette dei contratti a seguito di decesso dell'intestatario sono soggette a regole e costi variabili da gestore a gestore.**

Gli adempimenti burocratici per modificare o estinguere i contratti di luce, acqua, gas e smaltimento rifiuti devono essere chiariti caso per caso con i singoli gestori. In genere la disdetta di contratti intestati alla persona defunta si effettua mediante apposita lettera con allegato il certificato di morte. La risoluzione di tali contratti è spesso gratuita, come per esempio presso l'Azienda Elettrica; la disdetta del contratto di fornitura del gas costa invece 35 euro + IVA. Ad ogni modo gli eredi devono provvedere a liquidare le bollette ancora in sospeso.

Qualora un erede subentri nell'abitazione del defunto, è comunque necessario risolvere i contratti correnti e stipularne di nuovi. Tale procedura è sempre a pagamento, il che spiega perché molti utenti preferiscano lasciare i contratti intestati a nome del defunto, omettendo di comunicarne il decesso ai vari fornitori. In effetti, come ammettono gli stessi gestori, non esistono controlli in tal senso. Eventuali problemi possono però insorgere al momento di un reclamo, per esempio relativo a importi addebitati in bolletta, poiché esso può essere presentato solo dall'intestatario del contratto. Come si vede, lasciare intestati a nome del defunto i contratti di utenze domestiche al solo scopo di risparmiare le spese di disdetta o variazione, a lungo andare non conviene.

### Esempio lettera di disdetta

Spettabile  
AZIENDA ENERGETICA S.P.A.  
Via Dodiciville, 8  
39100 BOLZANO

D I S D E T T A

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica nr. \_\_\_\_\_, GAS nr. \_\_\_\_\_  
riguardante il locale sito/a (luogo) \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_  
con la presente, da disdetta per il giorno \_\_\_\_\_

OPPURE

delega il sig./la sig.ra \_\_\_\_\_ a cessare il contratto stesso.

Chiede inoltre che l'ultima bolletta venga spedita al seguente indirizzo:

nome: \_\_\_\_\_, Tel. \_\_\_\_\_

luogo: \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

Bolzano, \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

## 5.4 CONTANTE, CONTI E TITOLI

### “Quello che c'è da sbrigare in banca”

Le questioni di successione di natura finanziaria richiedono, come le altre, una precisa conoscenza delle norme di legge che le regolano. I tempi di soluzioni approssimative, quali quelle adottate dalle banche “di paese” per sbrigare tali questioni sino a qualche anno fa, sono ormai passati. Banche ed eredi devono sapere quello che esattamente c'è da fare, anche per non rischiare di recare pregiudizio a diritti di terzi, altri eredi. Vale comunque poi la regola che tanto più il de cuius aveva pensato alla propria successione con la previsione di dettagliate norme testamentarie, tanto meglio: gli eredi avranno meno difficoltà a definire quanto di propria spettanza.

#### Il saldo attivo del conto corrente

**Libretti di risparmio (nominativi) e conti correnti intestati SOLO al defunto**, si estinguono con la morte di questo e gli eredi possono rivendicare la liquidazione delle somme dagli stessi risultanti. Secondo quanto previsto dalla legge e dai principi che regolano la materia, la banca non può tuttavia procedere alla liquidazione dell'attivo a favore di singoli eredi, in presenza di altri eredi. Gli eredi non possono quindi richiedere le proprie quote di eredità separatamente.

Gli eredi, individuati da un atto notorio, devono notificare alla banca la morte dell'unico intestatario e possono richiedere alla stessa di essere messi al corrente di tutti i rapporti intrattenuti dal deceduto. La banca deve quindi bloccare tutti i rapporti in essere a nome del defunto dalla data del decesso.

Gli eredi dovranno poi “certificare” alla banca la loro qualità di aventi diritto (eredi legittimi o testamentari - certificato d'eredità o dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o testamento). Una volta accertata la legittimità, gli aventi diritto potranno disporre dei saldi e/o dei titoli ereditati, dando incarico alla banca di disporre in merito (es. ordine di estinzione dei rapporti ed eventuale apertura di nuovi).

Nel caso di accordo fra gli eredi la banca può liquidare cumulativamente agli stessi i saldi attivi risultanti da conti, libretti e conti titoli risultanti presso la banca al momento della morte del defunto. La risoluzione automatica del rapporto bancario, comporta che non si debba più pagare da quel momento l'imposta di bollo vigente. Gli interessi continuano invece a maturare sui crediti.

#### Conti e conti (depositi) titoli intestati solo ad un coniuge, in regime di cd. “comunione legale”

Se il conto o il deposito risultava intestato al SOLO coniuge defunto, che si trovava però in regime di comunione legale dei beni, il coniuge superstite non si trova automaticamente,



alla morte del primo, titolare del conto o del deposito stesso. Vanno quindi seguite le regole di cui al punto precedente. In sede di determinazione delle quote di eredità di spettanza di ciascuno, il coniuge superstite potrà però rivendicare per sé la metà dell'attivo del conto o del deposito titoli.

### **Conti e conti (depositi) titoli intestati a due o più soggetti con firma disgiunta e morte di uno degli intestatari.**

A "firma disgiunta" significa che ciascuno degli intestatari può eseguire operazioni sul conto o sul deposito (anche prelievi e sconfinamenti) senza dover informare e senza il consenso degli altri intestatari. La banca è sollevata da qualsiasi responsabilità.

Nel caso di decesso di uno degli intestatari tutti gli altri intestatari e tutti insieme gli eredi del deceduto hanno facoltà di disporre separatamente del rapporto. Ciascuno degli aventi diritto si può però opporre alla facoltà di disposizione separata del rapporto. In questo caso la banca deve pretendere che ogni incarico (ordine a carico del conto, prelievi ecc...) sia disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eredi. Colui che si oppone è tenuto ad avvertire gli altri cointestatari. Contrattualmente può essere fissato un termine di efficacia di tale opposizione (es. l'ordine avrà efficacia per la banca entro 5 giorni dal suo ricevimento)

### **Conti e conti (depositi) titoli intestati a due o più soggetti con firma congiunta e morte di uno degli intestatari.**

In questo caso la banca deve bloccare il conto o il deposito fino alla individuazione certa degli eredi legittimi del defunto. Gli eredi, una volta ottenuto il potere di firma sul conto, dovranno operare congiuntamente all'intestatario superstite e decidere insieme del destino del rapporto (sua chiusura definitiva o prosecuzione).

### **Conti e conti (depositi) titoli intestati ad entrambi i coniugi**

Fermo restando quanto detto al punto precedente, nel caso di decesso di uno dei coniugi intestatari, le disposizioni sul conto o sul deposito possono essere eseguite da quel momento in avanti solo con il consenso di tutti gli eredi (coniuge sopravvissuto ed altri eventuali eredi).

Tale regola vale anche nel caso in cui conto o deposito titoli sia intestato ai due coniugi, in regime di comunione legale. Nel caso in cui la successione ereditaria non presenti particolari difficoltà fra gli eredi, gli eredi diversi dal coniuge sopravvissuto possono acconsentire che questi disponga da subito della sua metà. L'altra metà fa parte invece dell'asse ere-

ditario e andrà divisa fra gli eredi, dei quali farà parte anche il coniuge sopravvissuto. Il regime di comunione legale viene comprovato attraverso un estratto dei registri di stato civile presso il Comune.

### **Assegni emessi dal defunto**

La morte del traente di assegno non produce alcun effetto riguardo la validità degli assegni emessi fino alla data del decesso (art. 36 della legge sull'assegno): gli assegni possono quindi venir pagati senza problemi ai beneficiari anche successivamente al decesso.

### **Cassette di sicurezza**

In caso di morte di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non può consentire l'apertura della cassetta di sicurezza se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria (art. 1840 c.c.). Normalmente il contratto viene estinto per accordo con gli eredi e la chiave della cassetta restituita alla banca.

### **Debiti con la banca**

Gli eredi ereditano non solo i diritti, ma anche le obbligazioni del defunto, in modo che i debiti del defunto diventano debiti in capo agli eredi. Con un limite però: gli eredi possono ridurre la propria responsabilità nei limiti della quota ricevuta in eredità (art.1295 c.c./art.751 c.c.).

### **Apertura di credito in conto corrente**

La concessione di un tale credito è collegata al rapporto fiduciario che lega il cliente alla banca e viceversa. In quanto tale, l'apertura di credito si estingue con la morte del debitore e agli eredi può venire richiesta la copertura immediata del debito in essere.

### **Mutui**

Il rapporto prosegue fra eredi e banca alle medesime condizioni economiche concordate a suo tempo con il soggetto defunto.

### **Fideiussioni**

Anche gli obblighi derivanti da fideiussioni in capo al soggetto defunto passano agli eredi.

### **Le ipoteche**

Le ipoteche iscritte su beni di proprietà del defunto permangono dopo la scomparsa del debitore e non sono suscettibili di divisione, anche se gli immobili su cui risultano iscritte sono stati oggetto di divisione fra gli eredi.

## I risparmi dimenticati di persone decedute

**Nel gergo bancario si definiscono „conti dormienti“ quei depositi bancari, libretti di risparmio, conti correnti, titoli ecc. che non sono stati movimentati dai titolari per almeno dieci anni consecutivi, rimanendo „a riposo“ nelle casse degli istituti di credito. Spesso si tratta di patrimoni appartenenti a persone decedute e mai rivendicati dagli eredi, i quali o non esistono o non sapevano nulla a riguardo.**

A quanto pare ancora nessuna legge impone alle banche di avvertire gli eredi in merito ai depositi intestati al defunto. Al momento esiste solo uno schema di regolamento ministeriale al riguardo. D'altra parte non vi è nemmeno una legge che obblighi a indicare, all'atto dell'apertura di un rapporto bancario, un beneficiario dell'eventuale somma in caso di decesso del titolare (o dei titolari) del rapporto stesso. L'unica norma in proposito è quella che riconosce, ovviamente, il diritto dei legittimi eredi a rivendicare i crediti bancari del defunto, a condizione però che siano essi stessi a farlo valere. Insomma, in caso di assenza di eredi reclamanti, nessun obbligo specifico è attualmente previsto in capo agli istituti di credito.

L'articolo 586 del Codice Civile, tuttavia, stabilisce che "in mancanza di persone aventi diritto alla successione, l'eredità di persone defunte sia devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia".

Secondo stime recenti, il controvalore di conti correnti non movimentati da oltre due anni in Italia è pari a circa 15 miliardi di euro. Almeno per una certa parte di questo patrimonio, si può presumere trattarsi di conti e depositi a risparmio di persone defunte. E in mancanza di eredi legittimi, erede naturale dovrebbe esserne appunto lo Stato.

Alla luce della situazione, il CTUC ha chiesto tempo addietro l'intervento della Procura e della Corte dei Conti, affinché fossero disposti accertamenti per conoscere l'entità di conti e depositi "dormienti" in Alto Adige e la sussistenza di eventuali responsabilità in capo agli istituti di credito.

Nel 2005 la legge Finanziaria ha previsto che il denaro dei conti dormienti venga destinato al Fondo di indennizzo per le vittime di crac finanziari. Ad oggi restano però ancora diversi punti da chiarire su come attuare concretamente questa manovra. In ogni caso le associazioni dei consumatori hanno criticato questo trasferimento in quanto i fondi depositati su questi conti dovrebbero invece essere utilizzati per scopi sociali o in altro modo dalle casse pubbliche. In nessun caso dovrebbero essere utilizzati per coprire i danni subiti dai risparmiatori traditi dai grandi crac finanziari.

Il destino dei conti dormienti è tuttora incerto, ma la vicenda dovrebbe spronare tutti i titolari di conti e depositi bancari a **informare tempestivamente i loro eredi sull'esistenza di questo denaro, affinché non venga dimenticato o utilizzato chissà come.**

## Libretti di risparmio e diritto degli eredi a conoscere le operazioni

**Dopo il Garante della privacy, anche la Corte di Cassazione (sentenza n.11004/2006) conferma che i successori universali del titolare (defunto) di un libretto di risparmio al portatore hanno diritto a ricevere dalla banca una copia dei documenti relativi ai movimenti effettuati negli ultimi anni sul libretto.**

Finora gli istituti di credito potevano negare agli eredi notizie dettagliate su un libretto di risparmio del defunto, se nel frattempo il libretto era passato di mano a un altro soggetto. La recente sentenza della Cassazione obbliga invece a comunicare ai legittimi eredi tutte le operazioni effettuate sul libretto negli ultimi dieci anni.

Secondo la Cassazione, infatti, è „cliente della banca“ non solo il possessore del libretto, ma anche i legittimi eredi di chi - se diverso dal possessore - ha sottoscritto il contratto in base al quale è stato emesso il libretto stesso.

**Gli eredi di persone che negli ultimi dieci anni hanno sottoscritto libretti al portatore presso una banca, possono dunque farsi avanti e pretendere l'adempimento a loro favore dei diritti derivanti da tale contratto.**

- ⚠ **Attenzione:** La banca non potrebbe addebitare agli eredi alcuna spesa per l'accesso a questi dati personali. Il contributo spese eventualmente richiesto per la copia della documentazione non può in ogni caso superare i 20 euro (vedi la delibera del Garante per la protezione dei dati personali dd. 23.12.2004 - G.U. n. 55 del 8 marzo 2005).

**Sul sito del CTUC** ([www.centroconsumatori.it](http://www.centroconsumatori.it), sezione „Lettere tipo“) sono disponibili alcuni modelli di lettera che i legittimi eredi possono inviare alla banca per richiedere l'accesso ai dati relativi al libretto di risparmio del defunto.

## 5.5 LA PENSIONE AI SUPERSITI

**Una tutela per chi resta**

**I diritti nei confronti dello Stato e dell'INPS: chi può ricevere cosa, come e quando. Un aiuto da non disprezzare, soprattutto per i figli che restano. Ne parliamo con Elisabeth Scherlin, giurista e direttrice del Patronato ACLI di Bolzano.**

**konsuma: Il Patronato si trova spesso a dover affrontare temi legati alla morte?**

Visto che operiamo nel campo dell'assistenza e della previdenza, abbiamo molto spesso a che fare con la morte. Ci occupiamo principalmente di fornire informazioni e sbrigare le pratiche necessarie per la pensione di reversibilità dell'INPS (la più comune). Il nostro servizio fiscale assiste poi ad esempio nella preparazione dei documenti per la detrazione fiscale delle spese funebri (attualmente si possono detrarre dalla base imponibile fino a 1.549,37 euro per le spese funebri, a seconda delle spese documentate e delle detrazioni complessive).

**konsuma: Vediamo il caso più frequente: muore uno dei due coniugi. Solo pochissimi sanno a cosa si ha diritto come superstiti.**

La prima cosa che chiediamo è: il defunto era già pensionato? Se sì il coniuge superstite ha diritto automaticamente ad una pensione di reversibilità. Per calcolarne l'importo si parte dalla pensione corrisposta prima del decesso. Sostanzialmente il superstite ha diritto al 60% della pensione del coniuge defunto. L'importo però può aumentare se ci sono figli minori o studenti (fino ad un massimo del 100% della pensione precedente). Esso, però, può anche diminuire se il coniuge ha altre entrate, ad es. derivanti da affitti, o se ha un proprio reddito. E' certo però che ai superstiti vada almeno la metà

della pensione effettivamente percepita dal defunto. Se ne beneficiano anche i figli, non c'è alcuna riduzione.

**konsuma: E i coniugi separati o divorziati? O i conviventi?**

I divorziati hanno diritto alla reversibilità solo se percepivano anche gli alimenti (stabiliti dal giudice). I separati hanno sicuramente diritto alla pensione quali superstiti. I conviventi invece no e i figli nati al di fuori del matrimonio vantano diritti in tal senso solo se sono stati riconosciuti dal padre (e quindi non nel caso in cui la madre sia registrata all'anagrafe come monogenitore).

**konsuma: E cosa succede se il defunto non percepiva la pensione ma era ancora nel pieno della vita lavorativa?**

In questo caso, per percepire una pensione a favore dei superstiti ci devono essere una serie di presupposti. Il defunto deve aver versato contributi per un totale di almeno 15 anni (e per calcolare gli importi ci si basa sulla pensione che avrebbe percepito in quel momento) o almeno cinque anni (di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente il decesso). In questo caso si ha diritto ad una pensione, che in casi di emergenza può essere aumentata fino all'importo della pensione minima, naturalmente in presenza di determinate condizioni. Se non ve ne sono i presupposti, i superstiti (coniuge e figli minori) percepiscono dalla cassa pensionistica un'indennità una tantum. Ma anche l'importo di quest'ultima dipende dai contributi versati.

**konsuma: Per quanto tempo viene pagata la pensione ai superstiti?**

In genere viene pagata al coniuge finché è in vita a meno che non si risposi, perché questo comporta automaticamente l'estinzione del diritto. I figli percepiscono la pensione solo fintanto che sono minorenni, gli studenti delle scuole superiori fino al compimento dei 21 anni, gli studenti universitari fino ai 26 anni. I figli non idonei al lavoro (con un'invalidità del 100%) hanno diritto alla pensione senza alcun limite. E pochi sanno che il termine di prescrizione per presentare domanda è di dieci anni. Questo significa che si può fare domanda retroattiva per i 10 anni precedenti.

**Pensione dell'INPS a favore dei superstiti - limiti di reddito per eventuali riduzioni** (ai sensi del decreto del 18 novembre 2005)

2003	2004	2005	2006	Percentuale di riduzione
Ammontare dei redditi in euro fino a 15.682,68	Ammontare dei redditi in euro fino a 16.075,02	Ammontare dei redditi in euro fino a 16.396,77	Ammontare dei redditi in euro fino a 16.675,62	nessuna
oltre 15.682,69 fino a 20.910,24	oltre 16.075,03 fino a 21.433,36	oltre 16.396,78 fino a 21.862,36	oltre 16.675,63 fino a 22.234,16	25 %
oltre 20.910,25 fino a 26.137,80	oltre 21.433,37 fino a 26.791,70	oltre 21.862,37 fino a 27.327,95	oltre 22.234,17 fino a 27.792,70	40 %
oltre 26.137,81	oltre 26.791,71	oltre 27.327,96	oltre 27.792,71	50 %

Vi rientra il reddito IRPEF, escluso l'appartamento di proprietà in cui si abita, il TFR e l'importo delle pensioni a favore dei superstiti; dall'1.1.1993 gli arretrati soggetti a tassazione separata. Per informazioni utili: [www.inps.it](http://www.inps.it)



## 6.1 SERVICE

# Link utili, approfondimenti e contatti

### accompagnamento di persone prossime alla morte

#### Caritas Servizio Hospice

Via Museo 50  
I-39100 Bolzano  
Tel. 0471 300 061  
Fax: 0471 327 067  
E-Mail: [hospiz@caritas.bz.it](mailto:hospiz@caritas.bz.it)  
Internet: [www.caritas.bz.it](http://www.caritas.bz.it)

<http://www.sicp.it/> - Società italiana di cure palliative

### testamento biologico

<http://www.governo.it/bioetica/> - homepage del Comitato Nazionale di Bioetica

[http://www.provincia.bz.it/gesundheitswesen/bioetica/evento4\\_i.htm](http://www.provincia.bz.it/gesundheitswesen/bioetica/evento4_i.htm) - atti del convegno "Ascoltare, eppur comprendere..." organizzato dal Comitato Etico Provinciale di Bolzano, con gli interventi del professor Carlo Casonato e del professor Jürgen Bickhardt

<http://www.aduc.it/dyn/eutanasia/> - dossier tematico dell'Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) su testamento biologico, eutanasia, cure palliative e libertà terapeutica

<http://www.fondazioneveronesi.it/> - sito ufficiale della fondazione omonima, con ampia sezione dedicata al testamento biologico

### 3 libri interessanti sull'argomento, in lingua tedesca:

- **"Vorsorge für Unfall, Krankheit, Alter durch Vollmacht Betreuungsverfügung Patientenverfügung"**, edito da Bayrisches Staatsministerium der Justiz, casa editrice C.H.Beck.
- **"Ein Lebensende mit Würde, Ratgeber für Sterbebegleitung und Trauerfall"**, edito da Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
- **"Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung"**, edito da Verbraucherzentrale NRW, Düsseldorf.

### donazione di organi

<http://www.aido.it/> - sito ufficiale dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule

<http://www.trapianti.ministerosalute.it/> - sito ufficiale del Centro Nazionale Trapianti



<http://www.antipredazione.org/> - sito della Lega Nazionale Contro la Predazione di Organi

### ereditare

Codice Civile - consultabile anche online: p.es.

[www.studiocelentano.it/codici/index.htm](http://www.studiocelentano.it/codici/index.htm)

[www.studiocataldi.it](http://www.studiocataldi.it)

[www.centroconsumatori.it](http://www.centroconsumatori.it)

[www.asterisk.it](http://www.asterisk.it) - Associazione Tutela Risparmiatori e Consumatori, Bolzano - vedi "successioni"

[www.visurnet.com](http://www.visurnet.com) - consigli pratici sulla successione

[www.iureconsult.com](http://www.iureconsult.com) - informazioni giuridiche su testamento & co.

[www.tutelati.it](http://www.tutelati.it) - informazioni e esempi di testamento

[www.notaio.org/redazione\\_testamento.htm](http://www.notaio.org/redazione_testamento.htm) - passo per passo cosa c'è da fare nelle pratiche di successione

[www.cgilfo.com](http://www.cgilfo.com) - consigli da parte del sindacato CGIL - successione e donazione

[www.fiscooggi.it](http://www.fiscooggi.it) - Agenzia delle Entrate

### lutto e funerale

<http://www.comune.bolzano.it/homepage.jsp> (sezione "Servizi/Eventi della vita/In caso di lutto") - informazioni sui servizi funebri e cimiteriali del Comune di Bolzano

<http://www.cremazione.it/index.htm> - sito della Federazione Italiana per la Cremazione

[www.centroconsumatori.it](http://www.centroconsumatori.it)

[www.socrembz.it](http://www.socrembz.it) - cremazione in Alto Adige

Cooperativa sociale pompe funebri "Lilium"

Bolzano, via Palermo, 107 - tel. 0471 050 096

Laives, via Kennedy, 37 - tel. 0471 955 950

### superstiti

[www.inps.it](http://www.inps.it) - Istituto Nazionale Previdenza Sociale

[www.inail.it](http://www.inail.it) - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

<http://www.inail.it/altoadige/> - INAIL Alto Adige

### approfondimenti

<http://www.unacitta.it/paginevitamorte/homeproblvitamorte.html> - sezione del mensile "Una città" dedicata ai problemi di vita e di morte

[www.ilbrucoelafarfalla.org/](http://www.ilbrucoelafarfalla.org/) - sito della Onlus omonima per l'accompagnamento delle persone in fin di vita; con una bibliografia di massima sulla morte e il morire (sezione "Lecture")

<http://www.exit-italia.it/> - sito ufficiale dell'associazione Exit - Italia, centro di studi e documentazione sull'eutanasia

[http://www.liberauscita.it/online/?page\\_id=13](http://www.liberauscita.it/online/?page_id=13) - glossario tematico curato dall'associazione Libera Uscita per la depenalizzazione dell'eutanasia

<http://www.lucacoscioni.it/> - sito dell'associazione Luca Coscioni